Archivio Cavagna Sangiuliani
2ª Sezione
Manoscritti e Codici
Chiavenna
Atto della Solennità e Giuramento: della Capitolazione della pace ecc
3 settembre 1639
Ratificato 24 ottobre 1726 A-1-61

ATTO DELLA SOLENNITA' E GIURAMENTO

Dell' osservanza della Capitolazione della Pace, & Amicizia perpetua

Seguito li 3. di Settembre 1639.

Ratificato, e Celebrato in Milano

Alli 24. *Ottobre del* 1726.

TRA'

S.M. CESAREA, E CATTOLICA,

E LE

ECCELSE TRE' LEGHE GRISE.

Nel nome della Santiſſima, & Individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e della Glorioſiſſima Vergine Maria.

ESſendoſi col favore di Dio, dopo diverſi Trattati, Giunte, e Seſſioni ſeguite in differenti parti, finalmente aggiuſtato, conchiuſo, e ſtabilito trà la Maeſtà dell'Imperadore, e Rè noſtro Signore Don Carlo Seſto, come Duca di Milano, e li Signori Grigioni delle Eccelſe trè Leghe, Griſa, Cadè, e Dieci Dritture, che ſeguendo non ſolo l'eſempio delle antiche Convenzioni, e Capitoli, che paſſorono trà li Duchi di Milano, e li Signori Grigioni, ma ſpecialmente di quelli, che furono convenuti, e giurati nel così detto Capitolato di Milano, celebrato ſotto li 3. Settembre dell'anno 1639., trà la Maeſtà del Sig. Rè Don Filippo Quarto diglorioſa memoria, & eſſi Signori Grigioni, ſi debba perciò in oggi ratificare, reſpettivamente rinovare, e ſolennizare il medeſimo Capitolato, con l'aggiunta d'alcune ſpiegazioni, e miglioramenti, che ſono ſtati ultimamente accordati frà le Parti, ad effetto di ſempre più confermare, e ſtabilire frà le medeſime una buona, vera, e ſincera vicinanza, Pace, ed Amicizia perpetua, ed irrevocabile; Et avendo V. E. Sig. Wirico Filippo Lorenzo di Daun Principe di Tiano, come Governatore di queſto Stato per S. M., e ſuo Luogo Tenente, e Capitano Generale, in virtù della Plenipotenza ſpeciale, che ne tiene dalla M. S. già firmata, e ſoſcritta poche ore ſono in ſuo Regio Ducal Nome la ratificazione, e riſpettiva rinovazione del contenuto nel predetto Capitolato, con le aggiunte, ſpiegazioni, e mi-

glioramenti nel medesimo accordati, come pure da questi Signori Ambasciadori, in virtù dell'autorità, e facoltà, che tengono dalle Comunità, e Popoli delle trè Leghe, rispettivamente referendo, come consta per la loro Credenziale, e Plenipotenza scritta in Carta pergamena, che quì hanno presentate, e presentano in autentica forma a V.E., sigillata con li Sigilli delle trè Leghe, già vista, riconosciuta, e ben'esaminata, della quale V.E. ne tiene piena notizia, e dalla medesima consegnata a me infrascritto Segretario di S. M. in questo Stato, per riporla, e conservarla giuntamente, con il detto Capitolato, in questo Regio Archivio, e mentre per compimento, perfezione, e per maggior corroborazione, fede, e confirmazione della perpetua, ed inviolabile osservanza, e puntual'esecuzione di tutto il contenuto nel riferito Capitolato, non resta altro, che di ratificarlo, e rispettivamente rinovarlo, mediante la solennizazione, ed il giurameuto delle Parti.

Quindi è, che in questo giorno di Giovedì alli ventiquattro di Ottobre dell'anno corrente, constituita la Persona di V.E. in questa gran Sala superiore (comunemente detta della Ringhiera) situata nel Regio Ducal Palazzo di questa Città di Milano sotto il di lei Baldachino, posto alla testa del medesimo, rappresentando la Real Persona di S.M., con l'assistenza del Consiglio Segreto, Senato, Magistrati Ordinario, e Straordinario, ed altri Ministri Cavalieri, e Persone qualificate, avendo ritrovato già introdotti in esso li Signori Ambasciadori delle trè Leghe, li quali sono li seguenti, cioè

Li Signori Capi, e Deputati dell'Eccelse trè Leghe.

Sig. Landricther Gio. Lodovico de Castelberg.
Sig. Pundts Presidente, e Burgemaister Gio. Battista Tscharner.
Sig. Pundts Landtaman Giacomo Ott.

Sig. Co-

Sig. Colonnello Pietro Antonio de Mont.
Sig. Capitano, e Landtaman Gio. Beli de Belfort.
Sig. Landricther Gio. de Vincenz.
Sig. Vicario Gio. Paolo Giorgio.
Sig. Landtaman Gio. Domenico Tini.

Sig. Landshauptman, e Pundts Landtaman Guberto Salice
Sig. Capitano, e Oberzumffmaister Ulderico Buel.
Sig. Capitano, e Podestà Giorgio Perini.
Sig. Podestà, e Presidente Rodolfo Jechlin de Alta Rialta.
Sig. Conte, e Landtaman Rodolfo Salice.
Sig. Podestà Lorenzo Mingotti.

Sig. Landtaman Giorgio Sprecher de Bernegg.
Sig. Capitano Enrico Albertini.
Sig. Pundts Landtaman, e Vicario Andrea Sprecher de Bernegg.
Sig. Capitano Richter Gio. Lucio Gueler de Vinegg.
Sig. Landtaman Ulderico Buel.

Dopo di essersi ciascuno di loro levato ordinatamente uno dopo l'altro dalla sua Sedia, & accostatosi a riverire la Persona di S. E., che è stata servita di ricevergli, in atto di dargli la mano; Ritornato poscia ogn' uno al suo Posto, dopo d'aver' io già proferto, con alta voce, ed intelligenza di tutti ciò, che di sopra si contiene, fù per me Segretario pure ad alta voce supplicato S.E. a dire, e dichiarare, se era servita di giurare in nome dell' Imperatore, e Rè nostro Signore in questa Solennità la sudetta perpetua, ed inviolabile osservanza della Capitolazione di Pace, ed Amicizia irrevocabile. Ed avendo S E. nel medesimo modo risposto, che sì, e che quì stava per questo effetto, fù immediatamente posto un Crocifisso, con un Libro Missale, sopra un Tavolino, che stava alla mano diritta del Baldachino, e Cossi-

no

no apparecchiato per il medesimo fine. S. E. si piegò per non potere inginocchiarsi, e poste ambedue le mani sopra li Sagrosanti Evangelj, ordinò a me Segretario, che dovessi proferire ad alta voce le precise parole del giuramento, che dovea fare, le quali sono le seguenti, cioè

Io Wirico Filippo Lorenzo di Daun Conte del Sagro Romano Impero, Prencipe di Tiano, in nome dell' Imperadore, Rè di Spagna, e Duca di Milano mio Signore piegato avanti questo Crocifisso giuro sopra questi Sagrosanti Evangelj, e prometto, che S. M. compirà, guardarà, ed osservarà, e farà compire, guardare, ed osservare inviolabilmente dalli suoi Governatori di questo Stato, e da altre Persone a' quali toccarà tutto il contenuto nella detta Capitolazione per quello, che alla M. S. toccarà, ed il medesimo farò anch' io.

Rispose S. E. alto, che tutti la sentirono con queste precise parole: COSI' LO GIURO; e subito fù ricondotta nella sua Sedia al posto di prima, da dove si era qualche poco avanzata nell' atto del Giuramento.

Susseguentemente avendo addimandato ad alta voce alli sudetti Signori Ambasciadori, se dopo di avere l'E. S. giurato nel modo, che aveano sentito, erano assi pure pronti, e disposti per prestare il dovuto giuramento in nome delle trè Leghe, e delle Comunità, e Popoli di esse in virtù della Lettera Credenziale, e Plenipotenza, che teneano respettivamente referendo per maggior corroborazione, fede, e perpetua osservanza di tutto il contenuto nelli Capitoli; Risposero di sì, onde fatto subito portare un Tavolino poco discosto dalla Tarima, dove stava posta la Sedia di S. E., ed in faccia sua posto parimenti sopra di esso un Missale, e dopo aver' io letto, e proferto ad alta voce le parole precise del Giuramento aggiustato prima con loro del tenor seguente, cioè

Noi Ambasciadori delle trè Leghe, Grisa, Cadè, e Dieci Drittu-

re

re giuriamo ſopra queſti Sagroſanti Evangelj, e promettiamo, che dette Leghe compiranno, guardaranno, ed oſſervaranno, e faranno compire, guardare, ed oſſervare inviolabilmente da' ſuoi Miniſtri, Popoli, ed altre Perſone, a' quali toccarà tutto il contenuto nella detta Capitolazione per quello, che a dette noſtre Leghe tocca, e toccarà.

Si levorono, ad uno ad uno ordinatamente, ſecondo l'ordine di ſopra ſcritto, ed accoſtatiſi al detto Tavolino ſcoperti, ed inginocchiati, e poſte ambedue le mani ſopra li Sagroſanti Evangelj tutti uniformemente ad alta voce riſpoſero con queſte parole: COSI' LO GIURO.

Finito il Giuramento, e ſtando già pronte, aggiuſtate, ſoſcritte, e ſigillate due copie della detta Capitolazione di Pace, ed Amicizia perpetua, con inſerta anche l'altra a parte pertinente alla Religione, Governo, ed altri particolari della Valtellina, Contadi di Bormido, e Chiavenna, s'andaſſimo ad incontrare io infraſcritto Segretario, & il ſudetto Sig. Ambaſciadore Capitano, & Oberzumffmaiſter Ulderico Buel avanti S. E., & ad alta voce gli diſſi, che gli conſegnavo pubblicamente a nome di tutte le Leghe, non ſolamente una copia della detta Capitulazione, con tutti li ſudetti requiſiti, ma unitamente ancora dell' altra Capitulazione fatta a parte pertinente alla Religione, Governo, & altri particolari della Valtellina, e Contadi di Bormido, e Chiavenna ſcritta in Carta pergamena. E ſi come S. E. avea detto, che dal canto di S. M. ſarà ſempre ſinceramente oſſervato tutto il Capitolato, così replicò il detto Ambaſciadore, che anche dalla parte delle Leghe ſi farà ſempre lo ſteſſo con ogni buona fede, e ſincerità. L'altra ſimil copia di dette due Capitulazioui la portai a mani di S. E., che mi ordinò di conſegnarla all' Illuſtriſſimo Sig. Gran Cancelliere, Marcheſe, e Reggente Don Marco Marañon, il quale la preſe nelle mani, ed incontinenti me la reſtituì, perche la faceſſi riporre, e con-

e conſervare nel Regio Archivio poſto nel Caſtello di Milano.

Con queſto ſi diede fine alla funzione, e ſolennità, e gli Ambaſciadori ordinatamente ritornorono a riverire, e congedarſi da S. E., la quale ricevendoli con gli atti ſoliti della ſua amorevolezza, & in atto di toccarli la mano furono allo ſteſſo tempo sbarrati alcuni pezzi di Cannone da queſto Regio Ducal Caſtello. Con che S. E. ſi fece ricondurre al ſuo Quarto, e gli Ambaſciadori ſi partirono accompagnati nelle Carrozze da que' medeſimi Cavalieri, che erano andati a levarli al loro Alloggiamento, e nell' uſcire fù fatta una gran ſalva di Mortari diſpoſta a fianco di queſto Regio Ducal Palazzo nella Contrada de' Raſtelli, in ſegno della ſolennità, & allegrezza comune per la ratificazione della ſtabilita perpetua amicizia, e buona vicinanza.

Di tutto ciò comandò S. E. a me infraſcritto Segretario di S. M., che ne faceſſi pubblico Atto, per il quale conſti perpetuamente di tutto il ſucceſſo.

Furono preſenti a queſta funzione particolarmente per Teſtimonj gl' Illuſtriſſimi Signori Gran Cancelliere Marcheſe Reggente Don Marco Marañon, Marcheſe Don Pietro Iſimbardi, Marcheſe Queſtore Don Aleſſandro Erba, Don Gio. Battiſta Seccoborella Conte di Vimercate, Il Preſidente del Senato Marcheſe Reggente Don Giorgio Clerici con il ſuo Tribunale, Il Preſidente del Magiſtrato Ordinario Conte Reggente Don Gio. Battiſta Modegnani con il ſuo Tribunale, Il Preſidente del Magiſtrato Straordinario Marcheſe Reggente Don Ignazio Alvarez col ſuo Tribunale, Il Marcheſe Don Gabriel d'Eſte, Il Principe Don Antonio Tolomeo Trivulzio, Il Conte Don Antonio della Somaglia, Il Conte Don Antonio di Belgiojoſo, Il Marcheſe Don Giulio Antonio Lucini, e molti altri Miniſtri, e Cavalieri di queſta Città tutti ben conoſciuti.

Subſc. Ego Joannes Baptiſta Bellinus Regius Ducalis Secretarius S. C. C. M. in Cancelleria Secretiori hujus Status Mediolani de præmiſſis rogatus, manu propria ſubſcripſi, appoſito ſigno meo conſueto.

CAPITULAZIONE DELLA PACE, ET AMICIZIA PERPETUA

STABILITA, E CELEBRATA

Nell' anno 1639. a' 3. Settembre

RATIFICATA, E GIURATA

A' 24. Ottobre 1726.

DALL' ECCELLENTISSIMO SIGNOR MARESCIALLO

CONTE DI DAUN,

PRENCIPE DI TIANO &c. &c.,

IN NOME DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA, E DEGLI AMBASCIADORI DELLE TRE' LEGHE GRISE.

Con alcune Aggiunte, Spiegazioni, e Miglioramenti.

IN MILANO, Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.

Nel nome della Santiſſima, ed Individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e della Glorioſiſſima Vergine Maria.

NOI DON CARLO SESTO per la grazia di Dio Imperadore de' Romani, Rè delle Spagne, Ungaria, Boemia, Arciduca d'Auſtria, Duca di Milano &c. per Noi, per li noſtri Eredi, e Succeſſori, e Noi Wirico Filippo Lorenzo di Daun Conte del Sagro Romano Impero, Prencipe di Tiano, Cavaliere dell' Inſigne Ordine del Toſon d'Oro, del Conſiglio di Stato di S. M. C. C., Mareſciallo di Campo Generale de' ſuoi Eſerciti, Intendente Generale de' ſuoi Arſenali, Colonnello d'un Reggimento d'Infanteria, Colonnello, e Governatore dell' Imperial Corte di Vienna, Governatore, e Capitano Generale nello Stato di Milano.

Noi Comuni delle trè Leghe, parimenti per Noi, per li noſtri Eredi, e Succeſſori, & in loro nome, Noi gl' infraſcritti Ambaſciadori, come ſpecialmente Deputati a queſt' effetto dalla Repubblica della Libera Alta Rhetia, cioè

Signori Capi, e Deputati dell' Eccelſe trè Leghe.

Per la Griſa

Sig. Landricther Gio. Lodovico de Caſtelberg.

Sig. Colonnello Pietro Antonio de Mont.

Sig Capitano, e Landtaman Gio. Beli de Belfort.

Sig. Landricther Gio. de Vincenz.

Sig. Vicario Gio. Paolo Giorgio.

Sig. Landtaman Gio. Domenico Tini.

Per la Cadè

Sig. Pundts Preſidente, e Burgemaiſter Gio. Battiſta Tſcharner.

Sig. Landshauptman, e Pundts Landtaman Guberto Salice.

Sig. Capitano Oberzumſſmaiſter Ulderico Buel.

Sig. Capitano, e Podeſtà Giorgio Perini.

Sig. Podeſtà, e Preſidente Rodolfo Jechlin de Alta Rialta.

Sig. Conte, e Landtaman Rodolfo Salice.

Sig. Podeſtà Lorenzo Mingotti.

Per le Dieci Dritture.

Sig. Pundts Landtaman Giacomo Ott.

Sig. Landtaman Giorgio Sprecher de Bernegg.

Sig. Capitano Enrico Albertini.

Sig. Pundts Landtaman, e Vicario Andrea Sprecher de Bernegg.

Sig. Capitano Ricther Gio. Lucio Gueler de Vinegg.

Sig. Landtaman Ulderico Buel.

Manifestiamo, & attestiamo pubblicamente, con le presenti, qualmente essendo stata fatta, e conclusa nell' anno della Natività di Cristo nostro Salvatore mille seicento trentanove un' Ereditaria, e perpetua Alleanza dal ritveritissimo nostro Sig. Zio Filippo Quarto Rè di Spagna, e Duca di Milano, di gloriosa memoria, per se, i di lui Eredi, e Successori, e parimenti dalla Libera Alta Rhetia, per se, i suoi Eredi, e Successori; Et avendo l'isperienza nel corso d'una sì lunga serie d'anni fatto conoscere quanto importi agl' interessi d'ambe le Parti, il ratificare, e rispettivamente rinovare la detta Ereditaria perpetua Alleanza: Quindi è, che Noi il predetto Wirico Filippo Conte di Daun in nome di S. M. C. C., come Duca di Milano, & in virtù della Plenipotenza dalla medesima M. S. a Noi conferta, la quale si conserva originalmente con questa Capitolazione; E Noi li suddetti Ambasciadori in virtù delle nostre Credenziali, e Plenipotenza in autentica forma presentata a S. E.; e dalla medesima consegnata nelle mani dell' infrascritto Segretario di S. M. nella Cancellaria Secreta di questo Stato, abbiamo rispettivamente rinovata, sotoscritta, e sigillata con li Sigilli delle Leghe detta perpetua Ereditaria Alleanza, e Capitulazione del tenor seguente, cioè

NEL NOME DELLA SANTISSIMA, ET INDIVIDUA TRINITA', PADRE, FIGLIUOLO, E SPIRITO SANTO, E DELLA GLORIOSISSIMA VERGINE MARIA.

ESsendosi con gli accidenti, & alterazioni seguite nel progresso di molti anni nelli Paesi delle Eccelse trè Leghe, Grisa, Cadè, e Dieci Dritture conosciuto, & esperimentato in varie occasioni di quanto profitto, e beneficio siano state sempre alla quiete, e sicurezza de' Signori Grigioni, Paesi, e Sudditi loro le antiche Convenzioni, e Capitoli di buona Pace, e vicinanza, che furono stabiliti, & osservati trà li Signori Duchi di Milano Branca Maria, e Giovanni Galeazzo Sforza per questo Stato, e le Comunità di Val di Rheno, Bregaglia, Agnedina, e molte altre della Rhetia per il Paese, e Sudditi loro gli anni 1467. 1478., e 1484, le quali Convenzioni, si come mentre sono durate, e state eseguite hanno partorito alle Parti tranquillità, e pace, così nelli tempi, che hanno cessato sono suscitate alterazioni, e motivi di rotture, e guerre, per occasione della Valtellina, e delli due Contadi di Bormio, e Chiavenna con loro danni inestimabili, e perdita di gente. Perciò essendosi riconosciuto da ambe le Parti quanto importi agl' interessi comuni il rinovare, e di nuovo concertare, e stabilire le sudette Convenzioni, con una buona, vera, e sincera vicinanza, pace, & amicizia perpetua, & irrevocabile. Quindi è, che dopo diversi Trattati, Giunte, e Sessioni fatte in Ispruch, e nella Corte di Noi il Rè di Spagna, finalmente con participazione, & ordine nostro si sono aggiustati, conchiusi, e stabiliti li Capitoli infrascritti da osservarsi in perpetuo, & inviolabilmente da ciascuna delle Parti rispettivamente per quello, che gli tocca, e toccarà.

Noi dunque il Rè di Spagna Don Filippo Quarto Duca di Milano &c., e Noi Don Diego Phelipez de Guzman Marchese di Leganes, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano Generale in Italia in suo Real nome, &

in

in virtù della plenipotenza, che tenemo dalla Maestà Sua, la quale si descriverà al fine di questa Capitulazione, e

Noi infrascritti Ambasciadori eletti, e specialmente deputati a questo effetto dalla Dieta generale delle trè Leghe, cioè

Li Signori Capi delle Eccelse trè Leghe.

Sig. Landrichter Coradin Castelberg.
Sig. Burgemaister Giovanni Bavier.
Sig. Landtaman Menrado Buel.

Per la Lega Grisa.

Sig. Landrichter Rudolf a Marmels.
Sig. Landrichter Cristian de Florin.
Sig. Landtaman Gio. Giorgio.
Sig. Colonnello Cristoforo Rosirol.
Sig. Cavaliere Giovanni Coray.

Per la Cadè.

Sig. Landtsuogt Fortunato a Juvalta.
Sig. Capitano Ulderico Albertini.
Sig. Colonnello Rudolfo Travers.
Sig. Landtsuogt Gio. Paolo Beli a Belfort.
Sig. Podestà Antonio Lossio.
Sig. Podestà Guberto a Salis.

Per le Dieci Dritture.

Sig Tenente Colonnello Durig Enderli.
Sig. Statsuogt Gio. Pietro Enderli.
Sig. Tenente Colonnello Gio. Antonio Buel.
Sig. Cavaliere Antonio de Molina.
Sig. Capitano Giovanni a Porta.

In virtù delli nostri mandati, e deputazioni, quali abbiamo presentati in autentica forma nelle mani dell'infrascritto Segretario del Consiglio Segreto di S. M., e suo Archivista in questo Stato di Milano, abbiamo firmato, sottoscritto, e sigillato con li Sigilli delle Leghe le dette Capitulazioni, Convenzioni, e Patti nel modo, forma, e tenor seguente, cioè

Primo, che trà Sua Maestà, e suoi Stati per una parte, e li Signori Grigioni delle trè Leghe, Grisa, Cadè, e Diece Dritture, e suoi Sudditi per l'altra vi abbi da essere, continuare, & osservare inviolabilmente una vera, e sincera Pace, e buona vicinanza, perpetua, & ereditaria.

 2 Pro-

2 Promettiamo Noi il Rè di non ingerirci in maniera alcuna in cosa che tocchi al governo, & amministrazione delli Paesi de' Signori Grigioni, lasciando ad essi, come lasciamo alli Signori Svizzeri Cattolici nostri Confederati il libero maneggio, e disposizione di tutte le loro giuridizioni, e di non intromettercì per via della forza in cosa alcuna della Politica, nè tampoco nelle cose che concernino la Religione.

3 Che sia concesso all'una, & all'altra Parte il vicendevole libero commercio dall'un Stato all'altro per esse, e loro Sudditi senza eccezione alcuna di persone de' detti Stati, e per tanto Noi le sudette Leghe, & altri compresi nella presente Capitulazione, promettiamo, e permettiamo che la Gente, e Sudditi di Sua Maestà dello Stato di Milano nelli Paesi nostri, e de' nostri Sudditi possano comprare ogni, e qualunque sorta di vettovaglie di mangiare, e bere per il suo uso di casa, e volendone maggior quantità si debba fare con licenza de' Superiori, overo degli Officiali del luogo, dove si farà tal compra, e che ancora possano comprare, e vendere ogni sorta di robbe, e mercanzie, e tutte le sudette cose siano vettovaglie, overo mercanzie gli sia lecito condurle sopra lo Stato di Milano, pagando però tutti li dovuti Dazj, & abbino da osservare tutti gli ordini, & imposizioni da Noi fatte, overo, che per l'avvenire legitimamente si potessero imporre. All'incontro Noi il Rè concediamo, che li Signori Grigioni, e loro Sudditi, overo quelli, che presso di loro abitano possano andare a piedi, a cavallo, ò per barca in ogni tempo alli Mercati dello Stato di Milano, e particolarmente a quelli di Gravedona, Domaso, e Gera, dove per maggior comodità de' detti loro Stati, e Sudditi Noi il Rè concediamo, che si possa fare un Mercato d'ogni sorte di grani ogni Mercordì di ciascuna settimana a vicenda, cioè una settimana in un luogo, e l'altra in un'altro, perche possano li Signori Grigioni, e loro Popoli andarvi a fornirsi de' detti grani, li quali Mercati vogliamo, che abbino tutte le prerogative, preminenze, e privilegj, che hanno gli altri Mercati di Palanza, & altre parti, dove vanno a fornirsi li Sudditi de' Signori Svizzeri Confederati con Sua Maestà, e con le cauzioni, e diligenze, che si usano con li Sudditi de' detti Signori Svizzeri, con obbligazione di presentar questa Concessione al Magistrato Straordinario, perche di presente dia le limitazioni, & altri ordini, che giudicarà convenire per incamminar bene questo negozio, e di tempo in tempo possa dar quelli, che le occasioni portaranno per servizio pubblico, e per assicurarsi dalle frodi, li quali ordini vogliamo, che siano osservati inviolabilmente, e che detto Tribunale ci dia parte di quello, che occorrerà degno di nostra notizia, che ogni Suddito di questo Stato possa nel medesimo giorno condurvene d'ogni sorte per vendere nel medesimo Mercato, con che detti Sudditi de' Signori Grigioni dicano col loro giuramento, che sono veramente tali, overo coabitatori, li quali possano ivi comprare ogni sorte di grani, e vettovaglie da mangiare, e bere per suo uso di casa, e rispetto alli grani, per quanto ciascuna persona potrebbe portare, ò condurre sopra un cavallo, però che questo non sia per rivendere, ma per suo proprio uso come sopra, e quello che compraranno lo possano portar via liberamente, e senza alcuno impedimento. E perche alcuni de' Signori Grigioni, e de' loro Sudditi sono molto distanti, si che non sarebbe sempre comodo ad ogn'uno di andar così lontano solamente per comprare per suo uso; Noi il Rè concediamo anche, che nelli detti Mer-

cati

cati possa ogn'uno comprare, non tanto per uso di sua casa, ma ancora per altre persone sue vicine per uso loro solamente, con che porti fede in scritto dell' Officiale del luogo, del nome, e cognome di quelli tali suoi vicini, per li quali comprarà, e che non si faccia frode. E se vi fossero ancora alcune persone di maggior condizione, che volessero comprare per suo uso di casa per un' anno intiero potranno farlo, e condur via dette vettovaglie con cavallo, ò barca senza alcuno impedimento, con che però abbino da portar fede, che il suo richiedere sia vero, e pagare (sia poco, ò assai) li soliti, e leciti Dazj, e non più oltre, e che nissuno compri per rivenderne, ò farne mercanzia, salvo se ne avesse licenza dal Magistrato Straordinario, e chi ardirà di trasgredire doverà esser punito dal detto Magistrato, overo da essi Signori Grigioni infallibilmente, ò dal Giudice della Terra, dove delinquerà, ò farà l'eccesso, secondo il suo demerito, nella pena sopra ciò imposta, e questo si faccia quanto prima senza rispetto veruno.

La Tratta del grano, il quale si comprarà, oltre l'uso di sua casa, per rivenderne, cioè del Formento, sarà tassata a sei reali, callando alla rata il prezzo degli altri grani, e che il Magistrato gli debba per li sudetti sei reali concedere detta Tratta senza contradizione, con che però quelli Mercanti non possono condurre detto grano ad uso d'altri Paesi, che de' Signori Grigioni, e loro Sudditi, sotto pena a' contrafacienti, d'esser per esempio d'altri, severamente castigati. Di più per particolar grazia concediamo Noi il Rè, che quando si trovi, che alcuni delli Signori Grigioni, ò loro Sudditi abbino, e possedino beni stabili sopra lo Stato di Milano, possano portare, e far condurre le rendite, e frutti alle case loro, senza alcun' impedimento, e goderli, overo venderli ad altri Sudditi Grigioni a loro piacere, senza esser' astretti di venderli sopra lo Stato di Milano (salvo il vino) si come essi Signori Grigioni, e loro Sudditi alle volte desiderano, il che si rimette al piacer loro, peroche ne diano notizia al Magistrato Straordinario, esprimendo la somma, e prendendone fede, per servirsene con gli Officiali, che guardano li Confini dello Stato di Milano, acciochè non si faccia frode. Inoltre concediamo, che detti Signori Grigioni, e loro Sudditi possano estraere il vino di quello, che sarà raccolto nelle Terre Lacuali del Contado di Como, senza pagamento d'alcun dritto, nè obbligazione, di pigliar licenza, ma con il solo pagamento del Dazio della Mercanzia. Medesimamente concediamo Noi il Rè, che li nostri Sudditi dello Stato di Milano, li quali hanno beni sopra li Paesi de' Signori Grigioni possano similmente vendere tali loro frutti alli sudetti Grigioni, e loro Sudditi senza esser' astretti di condurli, nè venderli sopra il detto nostro Stato di Milano, anzi che sia in arbitrio loro, di venderli a' detti Sudditi Grigioni, overo goderli loro stessi, & in questo non potranno al contrario esser' astretti in nissun modo dalli Ministri di esso nostro Stato. Et inoltre Noi il Rè vogliamo, che li sudetti Signori Grigioni, e loro Sudditi possano con ogni loro mercanzia, e beni passare, trattare, comprare, e vendere nelli Paesi, e Dominj nostri (eccetto il riso, e li grani) le quali due cose s'hanno da fare con particolare licenza, e pagamento di Tratta, come si è detto di sopra, ma del resto possano comprare, e condurre via ogni altra sorte di mercanzia, senza alcuna gravezza, nè impedimento, eccetto, che si paghino solo li giusti, ordinarj, e leciti Dazj. Abbiamo ancora concesso, che li detti Signori Grigioni possano per suo uso comprare nello

 Stato

Stato di Milano, qualſivoglia ſorte d'Armi, (niente riſervato) e portarle via ſenza Dazio, e che da altri Paeſi, e Signorie poſſano condurre di tranſito per lo Stato di Milano ogni ſorte de grani, vettovaglie, e mercanzie, le quali coſe ſi admette di poterle far paſſare per tranſito, come ſopra, ſenza veruna gravezza, eccetto, che devono pagare ſolamente li ſoliti, e leciti Dazj, ne' luoghi, dove ſi riſcuotono, e non più oltre, eccetto il Sale, il quale reſterà, & anderà, come fin quì è ſtato ſolito ſenza altra novità di gravezza, nè impoſizione. E li Mercanti Grigioni compreſi in queſta Capitulazione, e loro Sudditi potranno vendere le ſue beſtie nello Stato di Milano, ancorche non foſſe Sabbato giorno del Mercato ordinario, pagando però il dovuto Dazio, come ſe foſſe il detto giorno di Mercato, e non più oltre. Et in tal caſo ſiano tenuti notificare la vendita a' Daziari, accioche non ſegua frode, e ſe alcuno la commetteſſe, ſia tenuto pagare il Dazio doppio di quello, che ſi paga ſuori delli Mercati ordinarj, e non potendo venderle ſopra il Mercato di Milano, poſſano condurre le dette beſtie ſopra altri Mercati del Ducato di Milano, ſenza pagamento di Dazio del tranſito da un luogo all' altro, e che al Ponte della Treſa in caſo di ſoſpetto di Peſte, quando vengano per la parte di Belinzona ſiano obbligati ſguazzare il beſtiame; E quando vengano per la parte di Chiavenna, facciano l'iſteſſo a Dugio, e venendo per la Valtellina lo facciano a Collico, ma che non ſiano obbligati a pagamento alcuno per detta cauſa. E perche per parte de' detti Signori Grigioni è ſtata fatta doglianza, che alle Porte della Città di Milano, & anco in altri luoghi all' ingreſſo dello Stato vengono uſate eſtorſioni, & angarie alli Mercanti, & altri particolari de' loro Paeſi, che vengono, ò vanno con mercanzie de beſtiami, legnami, graſſine, e d'ogni altra ſorte, facendoli tributare, per redimerſi della moleſtia, con danari, oltre il pagamento del dovuto Dazio, non convenendo diſſimularlo; Si comanda eſpreſſamente, che niſſun Miniſtro, ò Soldato di Sua Maeſtà, nè alcun Daziaro, Gabelliere, ò altra perſona dello Stato di Milano ardiſca di commettere ſimili eſtorſioni, & aggravj, nè di pigliar coſa alcuna, benche minima, oltre il ſolito Dazio ſotto gravi pene pecuniarie, e corporali all' arbitrio di Sua Eccellenza, ſecondo la qualità de' caſi. Et a tutti li Giudici, & Officiali di Giuſtizia, a' quali tocca, s'incarica, e comanda, che tutte le volte, che averanno doglianze da qualſivoglia de' Signori Grigioni, ò de' loro Sudditi come ſopra, di eceſſi ſimili, procedano rigoroſamente al caſtigo delli contraventori, dandone parte all' Eccellenza Sua.

4 Concediamo Noi il Rè, che tutti li Signori Grigioni, e ſuoi Sudditi andando di viaggio poſſano portare in tutte le parti delli noſtri Stati ogni ſorte d'Armi offenſive, e difenſive, eccettuate le piſtole, mentre però non portino gli archibugi carichi dentro delle Città, & all' entrare delli detti Stati vengano con fede autentica firmata, e ſottoſcritta dal Podeſtà, ovvero Conſoli della ſua Terra, ò luogo, per la quale conſti, che la perſona, la quale li portarà, ſia veramente Grigione, ò Suddito de' Signori Grigioni, & arrivando all' alloggiamento, ſia tenuto conſegnarſi con la detta fede, & armi al Podeſtà, ò Officiali della Città, ò luogo delli detti Stati, dove vorrà alloggiar la notte, il quale riconoſcendola, e non ſcoprendo frode, non gli metterà impedimento alcuno nel ſuo viaggio, e ſe poi arriverà a Milano, doverà conſegnare la medeſima fede nella Cancellaria Secreta, dove ſe gli ſpedirà la licenza in ſcritto gratis, e ſenza pagamento alcuno, altrimente incorrerà nelle pene delle Gride, & Ordini di queſto Stato.

5 Noi

5 Noi delle trè Leghe permettiamo, e concediamo, che la gente di Sua Maestà sii da cavallo, ò da piedi insieme con danari, poste, & arme offensive, e difensive, mercanzie, & ogni sorte di robba, che portaranno seco, abbino il passo libero per tutto il Paese di Noi Grigioni.

6 Dimandando Sua Maestà Cattolica il passo a' Signori Grigioni per il loro Paese, per far passare Gente di guerra per difesa, e conservazione de' suoi Stati, siano obligati li Signori Grigioni di non negarlo, anzi di darlo, e concederlo, con condizione però, che quando si vorrà far passare tal gente, siano li Signori Grigioni avvisati alcuni giorni avanti, acciò si possa far provisione di vettovaglie, & altre cose necessarie, & ogni Truppa abbi la sua guida, ò Capitano, che la tenga in disciplina, per evitare, e rimediare tutti li disordini, che potrebbero occorrere, & in oltre un Commissario del Paese da deputarsi dalli Signori Grigioni a spese di S. M. per divertire ogni inconveniente; Et in caso, che nel tal passaggio li Soldati facessero eccesso, ò delitto, con danneggiare, ò altre insolenze, che meritassero castigo, debbano essere da' Superiori castigati secondo il loro demerito; E li Soldati doveranno pagare li soliti, e dovuti Dazj, e Porti de' Ponti, e Strade, con che questi non si alterino, nè accreschino, nè se ne imponghino de' nuovi; E quanto alli danni, che si dassero da' Soldati, si servarà quello, che si fà con li Signori Svizzeri de' Cantoni Confederati con Sua Maestà, & in tal passaggio li Ministri di S. M. debbano fare la provisione necessaria (bisognando) de' viveri dallo Stato di Milano, per non causar carestia nel Paese de' Signori Grigioni, e si Accorda, e Capitola inoltre, che detta Gente di S. M. potrà passare con le sue armi, e bagaglie; ma in considerazione delle incomodità del Paese, si osservarà, che ogni Truppa di gente a piedi non sia maggiore di centocinquanta Uomini, e quella da cavallo settanta, marciando l'una Truppa dall' altra, una giornata.

7 E Noi il Rè promettiamo in caso, che li Signori Grigioni desiderassero di passar numero di Gente di guerra di transito per li nostri Stati in servizio d'altro Principe, Potentato, ò Signori (non essendo però ad offesa de' nostri Stati, e de' nostri Confederati) di concedere, che possano passare, pagando li viveri, e Dazj secondo il dovere, & anche nel resto si diportino convenevolmente, & in caso, che li Soldati in tal passaggio facessero qualche trasgressione, come di sopra è stato detto, abbino da essere castigati da' suoi Superiori, secondo il loro demerito. Et in considerazione, che li Stati nostri sono molto più abili a soffrire simili passaggi, che li Paesi stretti, e sterili de' Signori Grigioni, permettiamo per maggior comodità loro, che possano passare per detto Stato, due, ò trè bandiere insieme, e che due giornate dopo, possano seguitare altrettante, fino che sia passato il numero della Gente, per la quale si avrà richieduto il passo, osservando però nel detto passaggio puntualmente il medesimo ordine dichiarato nel Capitolo antecedente; Nel resto li Signori Grigioni, insieme con li suoi, debbano aver libero passaggio per le persone, e robba per i Paesi di Sua Maestà, come si dispone al principio di questo Capitolo.

8 Quando occoresse, che alli Signori Grigioni in tempo di Guerra della Patria, ò per altri accidenti di differenze, fosse serrato, ò vietato il passo delle vettovaglie, si come è stato fatto altre volte, allora, & in quel caso si contentiamo Noi il Rè di lasciar pervenire dallo Stato di Milano, & altri Paesi nostri, ogni sorte di vettovaglie,

grano,

Grano, Sale, & ogni cosa necessaria per suoi danari alle dette Leghe, & alli suoi, però senza Dazio, nè altra gravezza, e per quanto sii sufficiente al bisogno loro, e questo sino al fine della Guerra della detta loro Patria; però in caso di estrema necessità dello Stato di Milano, li Signori Grigioni si contentaranno dell'onesto, dichiarando però, che per rispetto del Sale rosso di questa Regia Camera si osservi quello, che fù concesso dal Serenis. Sig. Cardinale Infante nella lettera Riversale delli 23. di Giugno 1634. posta dopo la rinovazione della Lega con Signori Svizzeri.

9 All'incontro promettiamo, e concediamo Noi delle trè Leghe Grise, in caso, che Sua Maestà avesse bisogno, ò volesse per difesa, protezione, amparo, e sicurezza de' suoi Stati, e delli Presidj, e Piazze, che saranno poste, e tenute per sua difesa, e guardia, Soldati volontarj delle dette trè Leghe, possa farne leva, & assoldarne a spese proprie della Maestà Sua, dovunque si trovarà in detti Paesi ad ogni volontà sua, mentre non siano più di sei mila uomini, nè meno di due mila per leva, li quali Soldati saranno obbligati servire indifferentemente in Campagna, e nelli Presidj dentro, e fuori delli Stati di S. M. contro tutti, come lo richiederà l'occasione del suo Real Servizio, mentre non sia ad offesa de' Stati Confederati de' Signori Grigioni, e meno ad offesa d'altri Principi non Confederati, salvo in caso, che detti Principi non Confederati fossero invasori delli Stati di S. M., e particolarmente si riservano li Signori Veneziani, ad offesa de' quali li Signori Grigioni non doveranno servire come suoi Confinanti. E quando Noi il Rè vorremo fare leva di tal Gente, doveremo prima richiederla ad essi Signori Grigioni, & a questo effetto intimar' una Dieta a nostra spesa, e far sapere la proposta al Consiglio de' Signori Grigioni, li quali abbino (non essendo evidente pericolo di Guerra nella loro Patria) a concedere la detta leva richiesta in termine di dieci giorni; e Noi il Rè in simil' occasione averemo da eleggere, e nominare il Colonnello, e tutti gli Officiali Supremi della Giustizia, & ordinanza de' loro veri Grigioni, e nelli loro Paesi, con che l'elezione de' Capitani, e Supremi Officiali si debba sempre fare con il consenso del Colonnello. Faremo ancora pagare a ciascun Soldato privato d'Infanteria non meno di quattro scudi d'oro al mese da due fiorini per scudo, & alli Colonnelli con la prima Piana degli Officiali, e Capitani come si usa con li Signori Svizzeri de' Cantoni Cattolici, e faremo pagar la prima paga del mese incontinenti nella loro Patria, overo con poca dilazione ne' Confini de' suoi Paesi, essendo usciti fuori della Patria, compitamente con buoni danari correnti al principio del mese, come si usa con li Signori Svizzeri. E perche nelle levate de' Soldati sono necessitati di far grosse spese, per le provisioni d'armi, vestiti, cavalli, e simili cose pertinenti alla guerra, si averanno da pagar tali Soldati dal primo giorno, che usciranno dalle case loro per trè mesi compiti, sino che Noi il Rè se ne serviremo ò nò, e quando sarà loro data buona licenza, avendo servito breve, ò lungo tempo li faremo condurre unitamente sino alli Confini della loro Patria, dove li faremo pagare compitamente, e più pagarli ancora dieci giorni per il suo ritorno a casa.

Parimente se occorrerà, che avessero fatta giornata, se gli doverà pagare il solito della giornata secondo i loro antichi soliti, ma in caso che li Signori Grigioni si ritrovassero in evidente pericolo, e grave, & imminente guerra dell'istessa Patria loro, si che essi medesimi avessero bisogno de' loro Soldati, allora, & in tal caso non debbano

bano esser' obbligati di concedere la detta loro Gente, e trovandosi già concessa, & incamminata, abbino autorità, e possanza di richiamarla per soccorso, e difesa della sua Patria, e Noi il Rè, overo li nostri Ministri senza contradizione la dobbiamo lasciar' andare.

10 Tutte le volte, che Noi delle trè Leghe avessimo la nostra gente al Servizio di qualsivoglia altro Prencipe, Repubblica, ò Potentato, che volesse assaltare, ò danneggiare li Stati di S. M., in tal caso Noi Grigioni siamo tenuti di richiamare, e rivocare detti Soldati, & ordinarli espressamente, e con rigorose pene eziandio della vita, e confiscazione de' beni, che al momento se ne ritornino alle case loro, e lascino di tutto punto il Servizio di quel Principe, astenendosi di andare a favorire l'offensione delli Stati di S. M. sotto niun colore. E di più di questo per maggior chiarezza, e sigurtà sempre che nelle dette Leghe occorresse di far leva di Gente per qualsivoglia Principe, ò Signoria che sii, e vadino a servir fuori della sua Patria, abbiamo da ordinar' espressamente alli tali Soldati, e Colonnelli, che li condurranno, che di niuna maniera, nè in tempo alcuno vadino direttamente, nè venghino in compagnia di chi volesse, ò pretendesse di qualsivoglia sorte assaltar gli Stati di Sua Maestà, imponendo loro le medesime pene, & esecutandole, e notificandoli rigorosamente questa Obbligazione, e Capitulazione, accioche in nissun tempo possano mai tali Soldati, Colonnelli, e Capitani Grigioni allegare ignoranza.

11 Che mentre dureranno li presenti motivi di Guerra, e per l'avvenire ancora; Sempre che vi sarà interesse per conservazione delli Passi, promettiamo Noi il Rè di concorrere con l'assistenza del pagamento della Gente di Guerra da piedi, e da cavallo, che sarà dalle Parti giudicato esser di bisogno per difesa delli Paesi, e Passi delli Signori Grigioni fino al numero di trè mila Infanti, e cento Cavalli, e maggiore se così lo ricercaranno le occorrenze.

12 Le paghe delli trè mila uomini doveranno essere, mentre dureranno li presenti motivi della Guerra a ragione di seicento ducatoni al mese per ogni cento Infanti; E per i tempi avvenire si pagheranno conforme sarà aggiustato, e per quello che tocca allo stato Colonnello, e prima Piana degli Officiali Maggiori, si osservarà lo stile, che si tiene con i Signori Svizzeri Cattolici, e per li cento Cavalli si pagheranno mille, e ducento ducatoni al mese, compresa la paga delli Capitani, & Officiali.

13 Noi il Rè faremo pagar' in Coira anticipatamente il soldo della detta Soldatesca, & il detto pagamento si averà a dare puntualmente al Consiglio de' Signori Grigioni, in cui disposizione restarà sempre il nominar li Colonnelli, Capitani, & altri Officiali, il tutto però con satisfazione de' Ministri di Noi il Rè, e questo senza che a questo effetto abbiamo Noi da mandar' alli Paesi delle trè Leghe Generale, nè Marescialli, nè alcun' altro, che abbi il Comando delle Armi, li quali sempre saranno, e dovranno essere comandati assolutamente da' Signori Grigioni.

14 Promettiamo Noi il Rè di somministrare gli ajuti convenienti per benefizio della libertà, e conservazione delle trè Leghe de' Signori Grigioni, e particolarmente per la provisione, e conservaziene delli Forti, la demolizione, e manutenzione de' quali resta in arbitrio de' Signori Grigioni, & in quanto all' erezione d'altri se il bisogno lo richiedarà, potranno farlo, dandone parte con termine di cortesia, e buona corrispondenza a Noi il Rè, & alli Serenissimi Arciduchi del Tirolo suoi buoni Vicini, e Confederati.

15 Oc-

15 Occorrendo, che le trè Leghe venissero a pericolo, o atto di Guerra con alcun Principe, Potentato, ò Repubblica per altra ragione Politica, che quella del Passo, Noi il Rè, & il nostro Governatore dello Stato di Milano saremo obbligati a soccorrerli, e difenderli, con dargli in termine di 15. giorni due mila Moschettieri, e ducento Cavalli, e volendo li Signori Grigioni il soccorso in denaro, e non in gente di Guerra, gli faremo pagare, fin tanto che durarà la Guerra effettiva, scudi dieci mila di Milano per ogni mese, e di più faremo consignare nella Terra di Chiavenna a' detti Signori Grigioni sei Pezzi d'Artiglieria di Campagna insieme con la Monizione, e provisione necessaria per servizio della Guerra, li quali Pezzi, (finita la Guerra) Noi le dette trè Leghe siamo obbligate a restituirle nel detto luogo di Chiavenna.

16 Di più promettiamo ambedue le Parti, oltre li sudetti ajuti, & assistenze, reciprocamente, come buoni, fedeli, e veri vicini, che quando nelli Paesi nostri, e de' nostri Sudditi dell' una, e l'altra Parte, l'altra sii assaltata, ò dannificata, deve ciò si sappia, ò s'intenda, ciascuna delle Parti sia obbligata darne avviso all'altra senza dilazione, e con ogni diligenza, e fedeltà, quanto mai sia possibile ovviare, e proibire, che non si faccia. E di più promettiamo ambe le Parti di non dar passo (ciascuna per li nostri Paesi, e de' nostri Sudditi) a Gente alcuna di Guerra, sii di qualsivoglia Nazione, & in servizio di qualsivoglia Prencipe, ò Potentato si voglia, che diretta, ò indirettamente potesse dannificare l'altra Parte, anzi l'impediremo con ogni nostro potere. Dichiarando inoltre, che se alcuna Gente di Guerra dell' una Parte pretendesse mai di passar per il Paese dell' altra, senza dimandar' il Passo, non solamente sarà obbligata di non concederlo, ma impedirlo ogni volta, che dall' altra Parte sarà avvisata, che tal Gente possa esser' impiegata alli suoi danni nelli Paesi, e Signorie comprese in questa Capitulazione.

17 Noi il Rè, per nostra Real liberalità, & in segno dell' amore, & affezione, che tenemo alli Comuni delle trè Leghe Grise, faremo pagar' ogn' anno nella borsa comune a ogni Lega mille, e cinquecento scudi da sei lire Imperiali l'uno, che fanno due fiorini di moneta per scudo in buon valore, e sorte, secondo il tempo. Et il termine del pagamento sarà sempre a Pasqua di Resurrezione, e si pagaranno detti denari in Coira. Di più si contentiamo di trattener due Giovani per ciascuna Lega nelli Studj a Milano, ò Pavia a spese nostre, per imparare giuntamente con la lingua le virtù, e per ogni Scolare, che effettivamente verrà a studiare, si daranno settanta scudi, acciochè, oltre la virtù, si affezionino verso la nostra Real Corona.

18 Per rispetto della forma di decidere le liti, e differenze, che potessero occorrere, si è trattato, e concluso, che il reo, ò quello, che sarà dimandato, abbi da esser ricercato dall' attore, ove esso reo abita, overo in quel luogo, dove il fatto della differenza è occorso, e così con buona giustizia, e quanto prima si debba procedere, e finire le liti, & infallibilmente nel termine di quattro mesi alla più lunga, e quando le dette liti non vengano terminate, e finite nel detto termine delli quattro mesi, il Governatore di Milano provederà opportunamente, perche s'amministri breve, e sommaria giustizia, ma in caso, che Noi il Rè, overo Noi delle trè Leghe venessimo ad avere qualche differenze insieme, ò qualche persona particolare, sia di qual canto si voglia, che l'avesse verso Noi il Rè, overo verso Noi delle trè Leghe, in quel caso doveremo Noi ambe le Parti, overo le Persone particolari, l'una

parte,

parte, e l'altra eleggere ne' noſtri Paeſi, e Dominj due perſone onorate, le quali s'abbino quanto prima, e ſenza dilazione, da ritrovar' inſieme in Chiavenna, & ivi dopo, che ſaranno dalla ſua Superiorità liberate, e rilaſciate dal giuramento, che tengono far particolar giuramento, per queſto fatto, e lite, e poi con ſua Sentenza giudicare quel tanto, che parerà loro giuſto, & oneſto; E quando poi detti quattro Giudici non foſſero d'accordo nelle loro Sentenze, e ſi divideſſero egualmente, in quel caſo ſi deve eleggere uno di eſſi, con il tirar la ſorte per il loro Sopra Arbitro, il qual così eletto SopraGiudice, abbia poi d'accoſtarſi per il ſuo giuramento all' una, ò all'altra Sentenza già fatta, e darla per maggioranza, e che detto Sopra Arbitro debba poi eſſer rilaſciato dal ſuo giuramento, e far giuramento particolare per queſt' effetto, e quello, che poi così ſarà giudicato s'abbia da oſſervare, e reſtar totalmente in quello, & abbi da eſſer coſa finita, nè mai contradetta, e tutto ciò s'abbi da far' eſeguire in termine di quattro meſi, come ſi è detto ancora nelle differenze delle perſone particolari.

19 Se alcuna perſona delle trè Leghe, ò loro Sudditi verrà condennata a galera, conſignandola li Signori Grigioni alli Confini, agli Ufficiali di Sua Maeſtà, ſaranno obbligati ad accettarla, e mandarla dove ſarà condennata, e li Miniſtri Regj non ſaranno tenuti per detta cauſa più oltre, che a fargli avere la conſegna del condennato, con la quale finito il tempo della condennazione ſi poſſa ricuperare, ritrovandoſi vivo, overo eſſendo ricercato dalli ſuoi.

20 Si è trattato ancora, e conchiuſo, e ſi dichiara, che queſta Pace, e buona vicinanza, abbi da eſſere perpetua, & ereditaria. E Noi il Rè, riſerviamo dalla noſtra parte la Santa Sede Apoſtolica, il Sacro Romano Impero, la Sereniſſima Caſa d'Auſtria, la Lega, che ſi tiene con li Cantoni Cattolici Svizzeri, e qualſivoglia altra Lega più antica. E li Signori Grigioni riſervano dalla parte loro il Sacro Romano Impero, la Sereniſſima Caſa d'Auſtria, la Lega, che tengono con li Cantoni Svizzeri ſuoi Confederati in generale, & in particolare, & ancora la Lega con la Corona di Francia, & ogn' altra più antica, promettendo detti Signori Grigioni, che ſpirato che ſarà il tempo della detta Lega con Francia, non la rinoveranno, in caſo che vi foſſe rottura frà le due Corone di Spagna, e Francia, e rinovandola, abbi da eſſere con dichiarazione, che debba reſtar ſoſpeſa, e ſenza vigore in tempo di rottura trà le due Corone, e ſe per l'avvenire li Signori Grigioni veneſſero a far Lega con qualch' altro Principe, Potentato, ò Repubblica, doveranno ſempre farla con eſpreſſa riſerva di queſta perpetua vera Pace, e buona vicinanza, e ſenza pregiudicio di eſſa.

21 In caſo, che vi foſſe alcuno, ſia chi ſi voglia, che aſſaltaſſe, moleſtaſſe, ò offendeſſe oſtilmente, ſia in ſecreto, ò apertamente con Guerra, ò in altro modo una delle Parti, in tal caſo l'altra Parte, ſenz' alcun riguardo alle ſudette riſervazioni, ſoccorrerà la Parte offeſa contro li detti Invaſori, & Offenſori di qualſivoglia ſorte, ò qualità, che ſiano, eccettuando però dalla parte di Sua Maeſtà, la Sereniſſima Caſa d'Auſtria quando veneſſe ad aver Guerra per mantenimento delle ragioni, che tiene nelli Paeſi delli Signori Grigioni.

Per maggior fede, confirmazione, e corroborazione della preſente Pace, e buona vicinanza perpetua, Noi il Rè, e Noi Don Diego Phelipez de Guzman Marcheſe di Leganes, del Conſiglio di Stato di S. M. ſuo Governatore dello Stato di Milano, e

Capi-

Capitano Generale in ſuo Real nome, in virtù della Plenipotenza dataci dalla Maeſtà Sua, che ſi deſcriverà da baſſo, promettiamo ſopra la Real fede per Noi, e noſtri Succeſſori d'oſſervare, & eſeguire tutto il contenuto di ſopra, e l'iſteſſo promettiamo Noi li ſudetti, & infraſcritti Ambaſciadori delle trè Leghe in nome delle noſtre Comunità, e Popoli. E per maggior fermezza ne abbiamo riſpettivamente fatto ſigillare due copie conformi, e d'un medeſimo tenore con il Real Sigillo di Sua Maeſtà, e con quelli delle trè Leghe, cioè una per Sua Maeſtà, e l'altra per Noi, e noſtri Popoli. Dat. in Milano alli 3. di Settembre dell'anno 1639.

EL MARQUES DE LEGAÑES.

Ad mandatum Suæ Excellentiæ proprium.
Marcus Antonius Platonus Regius Secretarius.

Coradino à Caſtelberg Landrichter.

Rodolfo a Marmels.
Chriſtianus de Florin.
Joan de Giorgi.
Chriſtoforo Roſirol.
Joan de Corai.

Joan Bavier Burgemeſter.

Gubertus à Salis.
Fortunato Juvalta.
Ulderico Albertini.
Gio. Paolo Beli de Belfort come eletto dal Conſiglio delle trè Leghe.
Antonio Loſiò eletto come ſopra.

Menrado Buel Landtaman.

Durigo Enderli à Mõtzuic.
Johan della Porta.
Johan Pedro Enderli à Montzuic.
Gio. Antonio Buel eletto dalla mia Lega.
Antonio de Molina Cavaliere in nome, e Deputato delle trè Leghe.

Ad mandatum DD. Legatorum proprium.

Ulricus Calberg Superioris Ligæ Griſæ Conſiliarius ſubſcripſit.
Bartolomæus Geel Fæderis Cath. Cancellarius ſubſcripſit.
Leanaldus Vildnerus Fæd. X. Juriſdictionum Cancellarius ſubſcripſit m.p.

Cum appenſione reſpectivorum Sigillorum.

E Perche dalla Maeſtà dell' Imperadore Giuſeppe noſtro riverito Sig. Fratello, e Diletto di glorioſa memoria, in vigore del così detto Trattato del Paſſo formato ſotto li tredici Marzo mille ſettecento ſette, è ſtato accordato a Noi delle dette trè Leghe, che dopo ſeguita la Pace ci ſarebbe per maggior ſoddisfazione d'ambe le Parti migliorata, e regolata detta perpetua, ed Ereditaria Alleanza, nell' uno, e nell' altro Articolo, ſi ſono per tanto ſopra di ciò, trà il ſuddetto noſtro Governatore, e Capitano Generale Conte di Daun, e li medeſimi Ambaſciadori delle trè Leghe, con vicendevole accettazione, convenute, & accordate le ſeguenti aggiunte, ſpiegazioni, e miglioramenti.

Primo. Noi l'Imperadore, e Rè, come Duca di Milano, per atto della noſtra Ceſarea Real liberalità, accordiamo a' Signori Grigioni, e loro Sudditi, che ſi come la Tratta del grano, in vigore del Capitolato, reſta taſſata in ſei reali di quin-

dici

dici soldi per cadauno, si debba d'ora in avanti ridurla a soli due per ciascheduna soma, così che per l'avvenire non debbano i Signori Grigioni, e loro Sudditi aver obbligo di pagare di più.

Secondo. Se l'uno, ò l'altro particolare Grigione volesse cercare la sua fortuna nel servigio Militare d'alcun Principe, Potentato, ò Repubblica gli sarà in libertà di farlo, e di poter seguitare detto servigio, senza incorrere nelle pene contenute nell' Articolo Decimo del Capitolato.

Terzo. Promettiamo pure Noi l'Imperadore, e Rè, come Duca di Milano, di far pagare a' Signori Grigioni degli Effetti del Bilancio, e corrispondere in Coira, secondo il riferito Capitolato del mille seicento trentanove, ogn'anno puntualmente l'importanza della Pensione corrente, promessa alli Signori Grigioni, & anche l'importanza d'un' altra di quelle che avanzano fin' all' intiero compimento di tutte le decorse, che sono ventinove.

Quarto. Inoltre a riguardo della nostra singolar propensione, ed amore verso delli Comuni delle trè Leghe s'accontentiamo di mantenere ogn' anno, a nostre spese, negli Studj di Milano, ò Pavia il numero di dodici Scolari attuali, di modo che si come in vigore del detto Capitolato sono stati pagati per l'addietro gli stipendj per soli sei, così si doveranno nell' avvenire pagare per dodici; Et in oltre se gli faranno compire gli avanzi, che tengono per questa ragione. Quando la Repubblica voglia constituire un Scuoditore per l'esigenza de' riferiti Stipendj gli sarà permesso il farlo, con che si convertino nella manutenzione delli Scuolari, che risiederanno effettivamente in Pavia, ò Milano, alla norma del Capitolato.

Quinto. Per quello concerne l'Articolo Vigesimo del Capitolato del mille seicento trentanove, recedendo dalle Specificazioni, contenute nel medesimo, si riservano ambe le Parti le loro Alleanze più antiche a quello: Come pure qualunque altre posteriormente fatte, in quanto, che queste ultime non sian contrarie al Capitolato sopradetto del mille seicento trentanove, ed al giorno d'oggi ratificato, e rispettivamente rinovato. E se per l'avvenire li Signori Grigioni venessero a far Lega con qualche altro Principe, Potentato, ò Repubblica doveranno sempre farla con espressa riserva di questa perpetua vera Pace, e buona vicinanza, e senza pregiudicio di essa.

Sesto. Di più concediamo a tutti i Signori Grigioni, e suoi Sudditi, che andando di viaggio non solo possano portare in tutte le parti delli nostri Stati ogni sorta d'armi offensive, ò difensive, come dispone il Capitolato, ma anche le Pistole, purche non siano di minor misura d'oncie otto Bresciane, non ostante la Grida ultimamente pubblicata, ed ogn' altra in questa materia emanata, medianti però le dovute cautele da osservarsi in ogni tempo per legitimare le loro Persone, come dispone l'Articolo Quarto del Capitolato.

Settimo. All' incontro Noi delle trè Leghe accordiamo, e concediamo, che le Truppe di S. M. C. C. possano per l'avvenire transitare per il Paese di Noi Grigioni, fino al numero di quattrocento Uomini, in vece delli settanta Cavalli, e cento cinquanta Fanti, che restano di già accordati nel suddetto Capitolato, con che rispetto al rimanente si debba osservare tutto ciò, che resta espresso nell' Articolo Sesto del medesimo Capitolato.

E sì come ambe le Parti hanno isperimentato, che la presente riferita perpetua, ed Ereditaria Lega è riescita di non ordinario loro utile, e tranquillità, e non avendo esse maggior desiderio, che di promovere sempre più tutto ciò, che possa essere proficuo alla reciproca quiete Pace, e Concordia. Perciò Noi l'Imperadore, e Rè, come Duca di Milano, per Noi, per li nostri Eredi, e Successori, e Noi Wirico Filippo Lorenzo di Daun Conte del Sagro Romano Impero, Principe di Tiano, del Consiglio di Stato di Sua Maestà &c., suo Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano, in virtù della Plenipotenza dattaci dalla M. S., come pure Noi delle trè Leghe, parimente per Noi, per li nostri Eredi, e Successori ratifichiamo, e rispettivamente rinoviamo la suddetta perpetua, & Ereditaria Lega, promettendo tanto Noi l'Imperadore, e Rè, come Duca di Milano, sopra la nostra Real sede, quanto Noi li suddetti, & infrascritti Ambasciadori, in nome delle nostre Comunità, e Popoli di osservarla, ed eseguirla sinceramente, ed inviolabilmente in tutti, ed in ogni suo Articolo, secondo il suo senso litterale, a riserva di ciò, che di sopra si è rispettivamente mutato, e dichiarato, come pure di osservare, ed eseguire inviolabilmente le predette aggiunte spiegazioni, e miglioramenti.

E per maggior fede, confirmazione, e corroborazione ne abbiamo rispettivamente fatte sigillare due copie conformi, e d'un medesimo tenore con il Cesareo Real Sigillo di S. M., e con quelli delle trè Leghe, cioè una per S. M., e l'altra per Noi, e nostri Popoli. Dat. in Milano li ventiquattro Ottobre mille settecento ventisei.

IL PRENCIPE DI TIANO CONTE DI DAUN.

Ad mandatum Suæ Excellentiæ proprium.
Joannes Baptista Bellinus Regius Ducalis Secretarius.

Gio. Lodovico de Castelberg Land Richter.
Gio. Battista Tscharner Presidente della Lega.
Giacomo d'Ott Pundts Landamen.

Pietro Antonio de Mont.
Gio. Beli de Belforte.
Gio. de Vincenz.
Gio. Paolo de Giorgi.
Gio. Domenico Tini.

Gubertus à Salis.
Ulderico Buel, come Deputato delle trè Leghe.
Giorgio Perini.
Rodolfo Jechlin de Alta Rialta.
Rodolfo de Salis.
Lorenzo Mengotti.

Giorgio Sprecher à Bernegg.
Enrico d'Albertini.
Andrea Sprecher de Bernegg.
Gio. Lucio Gueler de Vinegg.
Ulderico Buel.

Ad Mandatum Dominorum Legatorum proprium.

Christianus Laurentius Sehzeiter Superioris Grisæ Fæderis Cancell.
Bernardus Clericus Fæderis Cath. Cancell.
Joh. Poletus Fæderis X. Jurisdictionum Cancell.

CAPITULAZIONE
CONCERTATA IN MILANO
A' 3. Settembre 1639.
CONFIRMATA, E RATIFICATA
A' 24 Ottobre 1726.
TRA' L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR MARESCIALLO
CONTE DI DAUN, PRENCIPE DI TIANO,
E GLI AMBASCIADORI GRIGIONI

Sopra la Religione, Governo, ed altri Particolari toccanti alla Valtellina, Contadi di Bormio, e Chiavenna.

IN MILANO, Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.
CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.

Nel nome della Santissima, & Individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo.

AVendo li Signori Grigioni delle Eccelse trè Leghe Grisa, Cadè, e Diece Dritture dopo scacciate le Armi di Francia dalli loro Paesi, mandato alla Corte del Rè di Spagna Don Filippo Quarto Duca di Milano nostro Signore Ambasciadori particolari, per trattare con Sua Maestà, acciò non li molestasse nel possesso de' detti Paesi, nè volesse entrare in nuova rottura, e guerra, e non volendo la Maestà Sua admettere trattato alcuno senza ricevere sicurezza della Religione Cattolica, che è stato il fine principale di S. M. nelle guerre passate; Dopo diversi trattati fatti in questa materia, li detti Signori Grigioni sono venuti nelli seguenti Capitoli concernenti la Religione, e buon governo de' detti Paesi, quali promettono d'osservare, e far' osservare inviolabilmente da' suoi Officiali, e Magistrati.

1 Li Signori Grigioni metteranno in oblivione tutti gli atti successi nella Valtellina, e due Contadi di Bormio, e Chiavenna dall'anno 1620. inclusive in quà, e vicendevolmente s'intendano rimessi tutti li danni, e tutte le ingiurie, tanto pubbliche, quanto private in detto tempo seguite, e dipendenti da ostilità, e violenza.

2 Le sentenze seguite, e condanne in Tosana, e Tava restino annullate, eccetto quelle, che da' condennati sono state pagate, quali non si possano ripetere, e salvo ancora, se alcuni particolari Grigioni imprestarono danari ad alcuno della Valtellina, ò de' Contadi, per pagare dette condanne, e che di ciò legitimamente consti siano restituiti in virtù degli obblighi fatti, salve a' debitori le giuste eccezioni, che essendovene alcune, si doveranno dedurre, e decidere dal Giudice neutrale, che sarà nominato.

3 Al giudicio del medesimo Giudice doverà esser rimessa la cognizione di tutte le obbligazioni fatte per composizioni, ò transazioni dipendenti dalle cause criminali, solamenti (escluse le civili) sotto qualsivoglia Giudice passato dall'anno 1603. in quà.

4 E perche il Mondo conosca il conto, che li Signori Grigioni fanno de' suoi Sudditi, s'accontenteranno di far' amplo decreto grazioso, & abolizione di qualunque delitto tanto pubblico, quanto privato, seguito da quì addietro nella Valtellina, e Contadi, salva però la sola azione civile per la refezione de' danni alla parte offesa.

5 Tutte le cause civili pendenti frà Signori Grigioni, e quelli di Valtellina, ò de Contadi si rimettano al Giudice neutrale, qual dovrà sospendere ogni sentenza, ò atto pregiudiciale seguito in detta Valle, e Contadi dall'anno 1620. in quà in pregiudicio delli Protestanti, ò espulsi, e trà tanto doverà il medesimo Giudice avvocar' il possesso, e far deporre li frutti presso persone di sua soddisfazione, per dargli a quella parte, a favor della quale da esso sarà giudicato, & alle sentenze, che da esso si faranno, si starà inapellabilmente da ciascuna delle Parti. Dichiarando che le cause, che possono nascere nell'avvenire, ò per avanti non sono state in controversia passino per il foro ordinario.

6 Ris-

6 Rispetto alli frutti delli beni, ò redditi delle persone espulse dall'anno 1620. inclusive, sino all'anno 1624. inclusive, de' quali si trovarà disposto in virtù de' decreti, ò ordini delli Magistrati della Valle, ò due Contadi di quei tempi, non se ne possa dimandare conto alcuno, per esser consumati, salvo se tali frutti, ò redditi si trovassero presso alli massari, ò altre private persone, quali potranno esser convenute per la restituzione avanti alli Giudici ordinarj.

7 Per li Dazj, & imposizioni restino li Signori Grigioni nella prima autorità, e stile osservato sino all'anno 1620.

8 Il commercio, & estrazione de' frutti convicini confinanti non si proibirà a' Valtellini, nè a' Contadi, eccettuato nelli casi di guerra aperta, ò di necessità propria de' Signori Grigioni, ò Valtellini, e Contadi.

9 Rispetto alle gravezze de' possessori de' beni posti nella Valtellina, e Contadi sia rimessa al Giudice neutrale la dichiarazione di quelle, che di giustizia doveranno, ò non doveranno pagare.

10 Rispetto alli salarj da darsi agli Officiali del pubblico si osservarà lo stile solito ad osservarsi avanti la revoluzione dell'anno 1620., e per li salarj delle sentenze, ò altri si osservaranno precisamente li Statuti.

11 Li costumi, e consuetudini, che tenevano li Popoli, e Comunità di Valtellina, e due Contadi nell'amministrazione delle cose a loro appartenenti, non si altereranno punto di quello si osservava avanti la revoluzione dell'anno 1620.

12 Per le cause civili, e criminali, gli Abitanti della Valtellina, e due Contadi non si conveniranno fuori del suo foro, cioè di detta Valle, e Contadi, salvo se dopo aver commesso qualche delitto si trovassero in alcuna parte de' Dominj de' Signori Grigioni, che ivi possano detenersi, per doverli rimettere al Giudice del luogo, dove averanno commesso il delitto.

13 Restarà in arbitrio de' Signori Grigioni la facoltà di limitar' il prezzo, e corso delle monete in riguardo del corso, che averanno dette monete nelli Stati confinanti al loro Dominio, non restando però li Valtellini, e due Contadi obbligati a pigliar' alcuna moneta, che non sia spendibile nello Stato di Milano, e Dominio de' Signori Veneziani.

14 Circa l'elezione degli Officiali nella Valtellina, e due Contadi di Bormio, e Chiavenna, riservato l'officio del Vicario, restarà piena autorità alle Comunità delle trè Leghe, e ciascuna di esse, a' quali spettarà, conforme al solito riparto, che trà esse si fa, di nominar' a ciascun' officio non meno di trè persone, nè più di sei de' più abili, e qualificati di detta Comunità per ciascun' Officio, quali nominati, come sopra, si doveranno proporre al Consiglio delle trè Leghe, acciò per voti pubblici, e secreti, come a detto Consiglio parerà, si elega quello, che averà maggior quantità de' voti, attesi gli aggiustamenti seguiti trà Cattolici, e Protestanti in questa materia.

15 Nella prima instanza di tutte le cause civili li Capitani, & Officiali a richiesta delle Parti, ò d'alcuna di esse saranno obbligati commetterle al Consiglio del Savio, e secondo quello giudicare in conformità delli Statuti 82., & 85., nè gli Officiali potranno

tranno ommettere, ò ricusare detto Consiglio di Savio, sotto pretesto, che la causa sia chiara, quando s'abbi da venire a sentenza diffinitiva. Per le sentenze interlocutorie si osservarà il Statuto 124., ò altri, che sopra ciò disponeranno.

16 Le cause d'appellazioni si doveranno commettere in conformità delli Statuti Probis viris, & essendo la sentenza de' Probi viri, ò terzo Jurisperito diforme alla prima sentenza, si possa commettere al Collegio de' Dottori della Valtellina, e Contadi, che si accordarà, e dopo si possa ricorrere da' Signori Grigioni per via di supplicazione, ò appellazione, come essi Signori Grigioni stimeranno. Sarà nondimeno in arbitrio delle Parti tralasciar le appellazioni ad Probos viros, & appellare immediatamente al Collegio de' Dottori, & ultimamente a' Signori Grigioni, come sopra in caso di diformità delle sentenze, perche essendovene due sentenze conformi, si osservaranno li Statuti, che sopra di ciò dispongono.

17 Dipendendo l'amministrazione della giustizia nelle cause criminali della buona elezione del Vicario, acciò li Valtellini siano maggiormente assicurati di buona giustizia, le Comunità, a' quali spettarà in virtù del solito riparto degli officj, che trà esse si serva, averanno a nominare trè de' più idonei, & intendenti della professione legale, e de' Statuti di detta Valtellina, e quando non vi fossero in detta Comunità persone abili, il Consiglio delle Leghe doverà nominar trè di quella medesima Lega, nella quale si contiene la Comunità a quale spettava la detta nomina, de' quali trè nominati, li Valtellini abbino da elegger' uno per detto officio, restando presso de' Valtellini la facoltà di nominare trè Jurisperiti, ò altri Intendenti della professione legale di detta Valle di buona condizione, de' quali il Vicario abbi da eleggere per suo Luogotenente uno, che gli assista, accioche in tutte le cause criminali, esami de testimonj, deliberazione di tortura, e sentenza diffinitiva, ad ogni uno sia amministrata giustizia, e siano inviolabilmente osservati li Statuti di detta Valle.

18 Le appellazioni, e Sindicature degli Officiali saranno ascoltate nell' istessa Valtellina, e Contadi nella maniera, che si osservava avanti la riforma dell' anno 1603.

19 Li Statuti di Valtellina stampati l'anno 1549. saranno inviolabilmente osservati, e li contravenienti castigati con ogni rigore in vita, in robba conforme alla qualità del delitto, levando tutti gli abusi, che dopo vi erano introdotti, e se occorrerà dichiarare alcuno de' detti Statuti, si doverà fare nell' istessa maniera, che si osservò l'anno 1549. con il Consiglio de' Jurisperiti naturali, & il medesimo si dovrà osservare, quando se ne doveranno fare de' nuovi.

20 S'intendano confirmati tutti li Privilegj, che godeva Bormio, ò qualunque altra Comunità, avanti la revoluzione dell' anno 1620.

21 Per la giurisdizione del Contado di Chiavenna, e Piur si doveranno inviolabilmente osservare li Statuti loro, e legge municipale avanti queste mozioni fatte, dovendo levare ogni, e qualunque sorte di abusi, che contro quelle fossero introdotti, ma perche nelle dette Giurisdizioni non vi è alcun Vicario, come in Valtellina, si concede facoltà agli abitanti di detta Giurisdizione di nominare trè persone intelligenti nella professione legale, de' quali il Commissario, e Podestà respettivamente averanno da eleggere uno, che gli assista, accioche in tutte le cause criminali, esami

de testimonj, casi di tortura, e sentenze diffinitive sia amministrata compita giustizia, e siano osservati inviolabilmente gli Statuti loro.

22 Concedendo li Signori Grigioni padroni dell'alto Dominio il transito di gente di guerra per Valtellina, e due Contadi procuraranno siano trattati gli Abitanti nella maniera, che saranno trattati li medesimi Signori Grigioni.

23 Si elegge per Giudice neutrale il Colonnello Gio. Simeon Florino persona dell'integrità, e parti notorie, qual sarà tenuto sentenziare conforme al consiglio del Dottor Gio. Battista Stampa di Gravedona, che si elegge per suo Assessore, obbligando ambidue a decidere, e sentenziare tutte le differenze rimessegli in virtù delli sudetti Capitoli, dentro il tempo di due anni prossimi, che cominciaranno al primo d'Ottobre prossimo, e mancando uno de' detti Florino, ò Stampa, ò ambidue nel detto tempo possa Sua Eccellenza, ò li suoi Successori nel Governo elegger' un' altro Giudice neutrale Grigione, e li Signori Grigioni nomineranno un'altro Jurisperito dello Stato di Milano, per Assessore come sopra, e passato il detto termine delli due anni, le cause indecise passino per il foro ordinario, eccettuando, se per colpa del Giudice, ò dell' Attore provenisse, che non si decidessero in detto tempo, perche essendone di ciò fatto la protesta in forma in atti, non corra il tempo limitato sopra tali Particolari. Con questo però, che non s'intenda levata la facoltà alle Parti, ò di concordarsi amicabilmente, ò d'elegger' altro Giudice, ò Arbitro di loro soddisfazione, overo anco di prorogar' il sudetto tempo, come gli parerà.

24 Tutti gli altri casi non compresi in questa Capitulazione, siano rimessi nello stato, & essere, che erano l'anno 1617. senza innovare, nè alterare cosa alcuna.

25 In virtù della Pace, e buona vicinanza ereditaria, stabilita trà S. M., e Grigion , promettono essi Grigioni a detta Maestà in ottima, & autentica forma d'osservare, e far' osservare inviolabilmente quello, che si contiene in questi Capitoli, e mancando li Signori Grigioni alli sudetti Capitoli, s'intende, che abbino mancato alla Capitulazione fatta con Sua Maestà.

26 Per quello, che tocca alla Religione li Signori Grigioni promettono di osservar, e far' osservare inviolabilmente da' suoi Officiali, e Magistrati li seguenti Capitoli.

27 Che nella Valtellina, e due Contadi non abbi da essere altra Religione, che la Cattolica Apostolica Romana con espressa esclusione di qualunque esercizio, ò uso d'altra Religione, che non sia la Cattolica.

28 Che si osservi tutto ciò, che si osserva da' Signori Svizzeri de' Dodici Cantoni nelle Prefetture di Lugano, Locarno, e Mendrisio, con che l'Inquisizione non sia introdotta.

29 In conformità delle attestazioni prese, Monsignor Vescovo di Como, e gli altri Religiosi, così Regolari, come Secolari potranno esercitar liberamente le cure delle Anime, & altri loro Divini Officj concernenti al culto di Dio nostro Signore, come si fa negli Stati, dove si esercita la sola Religione Cattolica.

30 Monsignor Vescovo, e gli altri Visitatori Apostolici, per quanto a loro appartiene, potranno visitare la loro Diocesi di detta Valtellina, e Contadi ad arbitrio loro, con pienezza d'autorità, & esercitare la sua giurisdizione Ecclesiastica, conforme

forme alla disposizione della ragione comune, e de' Sacri Canoni, come si fà negli Stati, dove si professa la sola Religione Cattolica, nè da alcun Giudice, ancorche alieno dalla fede Cattolica, gli doverà esser fatto alcun' impedimento, anzi li sarà portato ogni degno rispetto.

31 Non si osserveranno leggi, ò decreti contrarie alla Religione, ò libertà Ecclesiastica, anzi venendo Bolle Ecclesiastiche, si pubblicaranno senza alcun' impedimento. E però si cassano gl' infrascritti Statuti di Valtellina, e due Contadi.

32 Negli Statuti di Valtellina si rivocano li seguenti.

Gli Statuti a cap. 51. 195. 197. 210., e di più gli Statuti a cap. 221., e 222. quanto alli beni Ecclesiastici.

Negli Statuti di Chiavenna il Statuto a cap. 153., e gli Statuti a cap. 143., e 161. quanto alli beni Ecclesiastici.

Inoltre si rivocano gli Statuti di Bormio simili alli sudetti di Valtellina, e Chiavenna di presenti rivocati.

Le cause matrimoniali, & altre appartenenti al foro Eccesiastico si lascieranno al detto foro.

33 Non sarà permesso abitazione, nè domicilio ad alcuna persona, che non sia Cattolica, eccetto alli Giudici, durando il tempo della Giudicatura, eccettuati anco gli espulsi, che possedono beni nella Valle, e due Contadi, a' quali sarà lecito abitarvi trè mesi dell' anno interpolatamente, per raccogliere le sue entrate, e riscuotere suoi fitti, con che tanto li Giudici, quanto gli espulsi non tengono Ministro, nè abbino esercizio della Religione loro, ma vivano in pubblico senza scandalo.

34 Che li Magistrati Protestanti nel prestar' il giuramento alli Sudditi nel pigliar' il possesso dell' Officio osservino, come avanti l'anno 1620., e nascendoli nel tempo dell' Officio loro figliuoli, quando vogliano, che siano battezzati nella Valtellina, e due Contadi, ciò segua conforme alli riti della Chiesa Cattolica.

35 Li Signori Grigioni Cattolici eleggeranno ogni biennio uno degli Officiali Cattolici, che abbi cura della Religione Cattolica, levi tutte le contravenzioni, overo nuovità, che vi fossero contra la disposizione delli sudetti Capitoli, e comandaranno le trè Leghe, che gli ordini delli detti Officiali in questa materia siano puntualmente obbediti, & eseguiti, e quando indetta Valle, e Contadi non vi sia alcun' Officiale Cattolico, doveranno detti Signori Grigioni Cattolici deputar' altra persona qualificata pur Cattolica Grigiona.

36 Che tutti li beni, entrate, legati, overo donazioni, che per l'addietro furono fatte da' Protestanti per ajuto, ò sovvenzione de' loro Ministri, come anco delle Chiese nella Valtellina, e Contadi di Bormio, e Chiavenna restino a disposizione de' Signori Grigioni, per restituirli a chi di ragione spettano.

37 Non si possa contraer matrimonio, se non con persone della medesima Religione Cattolica.

38 Quando vi siano altri Capi, ò Articoli appartenenti alla Religione non espressi singolarmente nella presente Capitulazione, ò in altro modo si doverà osservare ciò, che constarà servarsi nelle Prefetture di Lugano, Locarno, e Mendrisio, al qual' effetto l'Ambasciadore di Sua Maestà Residente nelli Signori Svizzeri, e le Perso-

ne, che saranno deputate da' Signori Grigioni, doveranno ottenere un' attestazione in forma autentica dalli Signori Svizzeri delli Dodici Cantoni unitamente. Et il medesimo si faccia rispetto al beneplacito da darsi dal Magistrato per il possesso delli beneficj Ecclesiastici, non dovendosi in tanto ritardare l'esecuzione delle cose contenute nella presente Capitulazione.

39 Si stabilisce la demolizione di tutte le Fortificazioni fatte dall' anno 1620. in quà, cioè da parte de' Signori Grigioni il Castello di Chiavenna, e Sondrio con assistenza di persona mandata da Sua Eccellenza, e parimente da parte di S. M. Datio, Musso, Torrebruna, le Fortificazioni in Peschei, le nuove Fortificazioni del Fortino d'Adda, il tutto però reciprocamente nel tempo, che piacerà a Sua Eccellenza, riducendo tutte le dette Fortificazioni al stato, che erano l'anno 1620.

40 Per maggior fede, confirmazione, e corroborazione della presente Capitulazione promettiamo Noi Don Diego Phelipez de Guzman Marchese di Leganes, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Governatore di questo Stato di Milano, e Capitano Generale in suo Real nome per Noi, e nostri Successori di osservare, & eseguire per quello, che a Noi tocca il contenuto di sopra, e l'istesso promettiamo Noi infrascritti Ambasciadori delle trè Leghe in nome delle nostre Comunità, e Popoli.

Li Signori Capi dell' Eccelse trè Leghe.

Sig. Landrichter Coradin Castelberg.

Sig. Burgemeister Giovanni Bavier.

Sig. Landtaman Menrado Buel.

Per la Lega Grisa.

Sig. Landrichter Rudolfo à Marmels.
Sig. Landrichter Christiano de Florin.
Sig. Landtaman Giovanni Giorgio.
Sig. Colonnello Cristoforo Rosirol.
Sig. Cavaliere Giovanni Coray.

Per la Cadè.

Sig. Landfogt Fortunato à Juvalta.
Sig. Capitano Ulderico Albertini.
Sig. Colonnello Rodolfo Travers.
Sig. Landfogt Gio. Paolo Beli à Belfort.
Sig. Podestà Antonio Lessio.
Sig. Podestà Guberto à Salis.

Per le Diece Dritture.

Sig. Tenente Colonnello Durig Enderli.
Sig. Statfogt Gio. Pietro Enderli.
Sig. Tenente Colonnello Gio. Antonio Buel.
Sig. Cavaliere Antonio de Molina.
Sig. Capitano Giovanni à Porta.

E per maggior fermezza n'abbiamo respettivamente fatto sigillare due copie conformi, e d'un medesimo tenore con il Real Sigillo di Sua Maestà, e con quelli delle

trè

trè Leghe, cioè una per la Maestà Sua, e l'altra për Noi, ē nostopoli. Dat. ii. Milano alli trè di Settembre dell' anno mille seicento trentanove.

EL MARQUES DE LEGANES.

Ad mandatum Suæ Excellentiæ proprium.
Marcus Antonius Platonus Regius Secretarius.

Conradino à Castelberg Landrichter.

Joan Bavier Burgemester.

Menrado Buel Landtaman

Rodolfo Maemels.
Christianus de Florin.
Joan de Giorgi.
Christoforo Rosirol.
Joan de Corai.

Gubertus à Salis.
Fortunato Juvalta.
Rudolfo Trauers.
Ulderico Albertini.

Durigo Enderli à Montzuiç.
Johan della Porta.
Johan Pedro Enderli à Montzuic.

Gio. Paolo Beli de Belfort come eletto dal Consiglio delle Eccelse trè Leghe affirmo.
Antonio Losio eletto come sopra affirmo.

Gio. Antonio Buel eletto dalla mia Lega.
Antonio de Molina Cavaliere in nome, e Deputato delle trè Leghe.

Ulricus à Calberg Superioris Ligæ Grisæ Cancellarius subscripsit manu propria.

Bartolomæus Giel Fæderis Catholicus Cancellarius subscripsit manu propria.

Lenhandus Vildnerus Fæderis X. Jurisdict. Cancellarius subscripsit manu propria.

Cum appensione respectivorum Sigillorum.

Plenipotenza di Sua Maestà nell' Eccellentissimo Sig. Marchese di Leganes.

DOn Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Aljecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Yndias Orientales, y Ocidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milan, Conde de Absburg, de Barcelona, Señor de Bizcaja, y de Molina &c. Por quanto para conservacion, y augmento de nuestra Santa Fè Catholica es combiniente el tratar, y assentar Paz entre mi Corona, y los Estados Grisones con las condiciones, y pactos, que parecieren convenir, y se ajustaran, en que desseo venir de buena voluntad por lo que interessa el servicio de Dios, y beneficio de la Christiandad. Por tanto para Capitular en mi nombre lo que en razon desto conviniere con los dichos Estados Grisones, ò con sus Embaxadores, y personas nombradas para este efecto, y todo lo què fuere necesario, para establecerla, y assentarla, doy, y concedo en virtud de la presente al Marques de Leganes de mi Consejo de Estado, Presidente del de Flandres, y mi Governador, y Capitan General del de Milan, poder, y facultad tan cumplida, como en tal caso se requiere, paraque por mi, y en mi nombre pueda Capitular, tratar, y assentar con los dichos Estados Grisones, y con sus Embaxadores, y Ministros todo lo que conviniere al Estado de la dicha Paz, y los efectos della en la forma, y manera, que mejor le pareciere, y con las condiciones, que mas convinientes fueren, esperando, que seran tales, que se consiga el servicio de Dios Nuestro Señor, y bien de la Religion Catholica. Y declaro, y doy mi fee, y palabra, que todo lo que fuere hecho, tratado, y concertado por el dicho Marques de Leganes desde agora lo loo, y ratifico, consiento, y apruevo, y lo tendrè por firme, y validero, y me obligo a passar por ello, como cosa hecha en mi Real nombre, y con mi auctoridad, y lo cumplire puntualmente sin falta, ni dilacion alguna, y si fuere necessario lo ratificarè, y aprovarè en especial forma con los requisitos, que en semejantes se acostumbra hazer, de manera que todo sea firme, y validero. En firmeza de lo qual hè mandado despachar la presente firmada de mi mano, y sellada con mi Sello. Dada en Madrid à dos de Septiembre 1638.

Signat. YO EL REY. Geronimo Villanueva, & sigillat. &c.

Concordat cum originali existente penes me Regium Secretarium infrascriptum.

Platonus.

Lettera

Lettera Credenziale delle trè Leghe Grise all'Eccellentissimo Sig. Marchese di Leganes.

Er moderare alcuni Punti nelli Trattati fatti con V. E. a nome di Sua Maestà Cattolica, e dopo l'aggiustamento di quelli, per stabilire, e solennizarli, vengono da V. E. gl'infrascritti nostri a ciò Deputati Capi, e Consiglieri, cioè

Il Sig. Landtrichter Conradino à Castelberg.

Sig. Alt Landtrichter Ruedolfo à Maermels.

Sig. Alt Landtrichter Christian à Florino.

Sig. LandtamanGio.Giorgio.

Sig. Colonnello Christoforo Rosirol.

Sig. Cavalier Gioanni Corai.

Sig. Burgmeister Joan Bavier.

Sig. Landfogt Fortunato à Juvalta.

Sig. Capitano Uldarico Albertini.

Sig. Colonnello Rodolfo à Travers.

Sig. Landfogt Gio. Paolo Beli à Belfort.

Sig. Podestà Antonio Lossio.

Sig. Podestà Guberto à Salis.

Sig. Landtaman Menrado Buell.

Sig. Tenente Colonnello Durigo Enderlino à Montzuic.

Sig. Statfogt Gio. Pietro Enderlino à Montzuic.

Sig. Landtaman Gio. Paolo Buell.

Sig. Capitano Gioanni à Porta.

Sig. Colonnello Antonio Molina Cavaliere.

Supplichiamo V. E. restar servita di prestarli piena, & indubitata fede in tutto ciò, che proponeranno a V. E. assicurandola, che averemo per rato, e fermo, quanto con essa concluderanno, tanto quanto da Noi stessi fosse stato stabilito, non dubitiamo, che da V. E. saranno spediti con ogni brevità, e satisfazione, e per fine gli auguriamo dal Cielo il colmo d'ogni felicità. Data, e sigillata con li soliti Sigilli nostri delle trè Leghe li 8. d'Agosto 1639. Sottoscr. Di V. E. Divotissimi Servitori. Li Capi, e Consiglieri delle trè Leghe congregati in Tava. A tergo. All'Eccellentissimo Signore il Sig. Marchese di Leganes, del Consiglio di Sua Maestà Cattolica, suo Governatore dello Stato di Milano, e Capitano Generale in Italia &c., e sigillata con li Sigilli delle trè Leghe.

Concordat cum originali.

Platonus.

Esse-

ESsendo, che questo giorno siasi ratificato, e solennizato il così detto Capitolato della Pace, ed amicizia perpetua, giurata nell' anno mille seicento trentanove trà la Maestà Cattolica del Sig. Rè Don Filippo Quarto, e li Signori Ambasciadori della Repubblica Grisa, e volendosi dall' infrascritte Parti sotto questo medesimo giorno ratificare anche la Capitulazione pure stabilita in detto anno mille seicento trentanove sopra la Religione, Governo, & altri Particolari toccanti alla Valtellina, Contadi di Bormio, e Chiavenna.

Quindi è, che per maggior fede, confirmazione, e corroborazione della riferita Capitulazione, Noi Wirico Filippo Lorenzo di Daun Conte del Sagro Romano Impero, Principe di Tiano, del Consiglio di Stato di S. M. C. C., suo Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano, ratifichiamo la medesima Capitulazione in tutti, ed in ogni suo Articolo come di sopra, e promettiamo nel Real nome di S. M., per Noi, e li nostri Successori di osservarne, ed eseguirne il contenuto sinceramente, & inviolabilmente per quello a Noi tocca, come pure gl' infrascritti Ambasciadori delle trè Leghe, per Noi, e li nostri Successori, ratifichiamo la medesima Capitulazione, in tutti, ed in ogni suo Articolo come sopra, e promettiamo in nome delle nostre Comunità, e Popoli di osservarne, ed eseguirne sinceramente, ed inviolabilmente il contenuto.

E per maggior fermezza ne abbiamo rispettivamente fatte sigillare due copie conformi, e d'un medesimo tenore con il Cesareo Real Sigillo di S. M., e con quelli delle trè Leghe, cioè una per la M. S., e l'altra per Noi, e nostri Popoli. Dat. in Milano li ventiquattro Ottobre mille settecento ventisei.

IL PRENCIPE DI TIANO CONTE DI DAUN.

Ad mandatum Suæ Excellentiæ proprium.
Joannes Baptista Bellinus Regius Ducalis Secretarius.

Gio. Ludovico de Castelberg Land Richter.

Pietro Antonio de Mont.
Gio. Beli de Belforte.
Gio. de Vincenz.
Gio. Paolo de Giorgi.
Gio. Domenico Tini.

Gio. Battista Tscharner Presidente de Lega.

Gubertus à Salis.
Ulderico Buel.
Giorgio Perini.
Rodolfo Jechlin de Alta Rialta.
Rodolfo de Salis.
Lorenzo Mengotti.

Giacomo d'Ott Pundts Landaman.

Giorgio Sprecher à Bernegg.
Enrico d'Albertini.
Andrea Sprecher de Bernegg.
Gio. Lucio Gueler de Vinegg.
Ulderico Buel.

Ad mandatum Dominorum Legatorum proprium.

Christianus Laurentius Sehzeiter Superioris Grisæ Fæderis Cancell. subscripsit.

Bernardus Clericus Fæderis Cath. Cancell.

Joh. Poletus Fæderis X. Jurisdictionum Cancell.

Pleni-

Plenipotenza di S. M. C. C. nell' Eccellentiſſimo Sig. Principe di Tiano, e Mareſciallo Conte di Daun.

NOS DON CARLOS por la gracia de Dios Emperador de Romanos ſiempre Auguſto, Rey de Germania, de Caſtilla, de Leon, de Aragon, delas dos Sicilias, de Jeruſalem, de Ungria, de Bohemia, de Dalmacia, de Croacia, de Eſclavonia, y dela Servia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corzega, de Murcia, de Jaen, delos Algarbes, de Algeriza, de Gibraltar, delas Islas de Canaria, delas Indias Orientales, y Ocidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Auſtria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Milan, Styria, Carinthia, Carniola, Luxemburg, Witemberg, delas dos Sileſias, Athenas, y Neopatria, Principe de Svevia, Marques del Sacro Romano Imperio, de Burgovia, de Moravia, dela Inferior, y Superior Luſacia, Conde de Abſpurg, Flandes, Tirol, Barcelona, Ferreti, Kiburg, Flandes, Roſellon, y Cerdeña, Landſgrave de Alſacia, Marques de Oriſtan, y Conde de Goveano, Señor dela Marca, de Sclavonia, Puerto Naon, Bizcaya, Molina, delas Salinas de Tripoli, y Mechlinia &c.

La recta intencion, y Paternal cuydado con que el Señor Rey Don Felipe Quarto nueſtro glorioſo Predeceſſor, y Tio deſeò ſiempre la Paz con ſus Vecinos, y la tranquilidad de ſus Eſtados por beneficio dela Chriſtiandad facilitò en ſu Real Animo la concluſion de un particular Tratado de Paz perpetua, y amiſtad ſuceſiva, como Duque de Milan, entre aquel Eſtado, y las tres Ligas Griſa, Cadè, y las Diez Dictaturas, que vulgarmente ſe llaman los tres Comunes Aliados dela Republica dela Alta Rhecia, y de una eſpecial Capitulacion con los Griſones delas miſmas tres Ligas ſobre la obſervancia, y ſeguridad dela Religion Catholica en los miſmos Payſes, por cuyo ſoſtenimiento havia mantenido las antecedentes Guerras, eſtableciendo en virtud de ambas Convenciones firmadas, y aprobadas el dia tres de Septiembre de mil ſeiſcientos y treinta y nueve un Capitulado reciproco, y de perpetua duracion, en cuyos buenos efectos han experimentado unos, y otros Vaſallos la comun ſatisfaccion, y porque deſpues dela muerte del Señor Carlos Segundo nueſtro Tio de feliz memoria acreditaron las mencionadas tres Ligas, ſu conſtancia, y ſu fineza en el cumplimento de aquel Tratado, y en facilitar el tranſito delas Tropas Imperiales hazia Italia, à cuyas demonſtraciones quiſo ſatisfacer nueſtra generoſa aceptacion confirmando la promeſa hecha por el Señor Emperador Joſeph nueſtro Hermano de memoria feliz con Inſtrumento de nueve de Abril de mil ſetecientos y ſiete de algunas mexoras, y utilidades en beneficio comun, y particular delas tres mencionadas Ligas, y para ſu efectuacion ha ſido preciſo venir al acto de renovar, y confirmar el antiguo yà referido Capitulado en todas ſus partes; Hemos reſuelto, y determinado cometer, deſtinar, y deputar en nueſtro Real, y Ducal nombre, y en virtud delas preſentes

Letras

Letras al Ilustre Conde de Daun, Principe de Thiano, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, de nuestro Consejo de Estado, Marischal de Campo General de nuestros Exercitos, Governador, y Capitan General de nuestro Estado de Milan, paraque pueda capitular, concertar, y concluir en nuestro Real, y Ducal nombre la renovacion, y confirmacion del dicho Capitulado antiguo en sus dos partes con los Estados delas dichas tres Ligas, ò con sus Embaxadores, Deputados, ò Personas, que nombraren para este efecto, concediendo, y dando, como damos, y concedemos al mencionado Conde de Daun todo nuestro poder, comission, y facultad cumplida, y qual se requiere, paraque por nos, y en nuestro nombre capitule, concluya, y ratifique las promesas, y mexoras, y las condiciones dela propuesta renovacion, y confirmacion del antiguo Capitulado, y convenciones citadas, y declaramos baxo nuestra fee, y palabra, que todo lo que fuere hecho, tratado, prometido, y concertado por el dicho Conde de Daun, desde aora lo aprobamos, ratificamos, consentimos, y damos por firme, y validero, y nos obligamos à observarlo, y hazerlo observar, como cosa hecha en nuestro Real, y Ducal nombre, y con nuestra autoridad lo que cumpliremos puntualmente sin falta, ni dilacion alguna, y lo haremos cumplir exactamente sin la menor contravencion, y si fuesse necesario lo ratificamos, y aprobamos en toda forma, con los requisitos, que se acostumbran hazer por la segura, perpetua, y continua duracion, porque nuestra voluntad es, que se observe el dicho Capitulado con las mexoras, y condiciones, que se estipularen en su renovacion, y confirmacion: En cuya firmeza, y seguridad hemos mandado despachar las presentes firmadas de nuestra mano, y selladas con nuestro Sello, referendadas de nuestro Secretario de Estado, y del Despacho. Dadas en nuestra Imperial Residencia de Viena à treze de Abril de mil setecientos y veynte y seis.

Firmad. YO EL REY. Don Ramon de Villana Perlas.

Y sellada &c.

Concordat cum Originali existente penès me infrascriptum Regium Ducalem Secretarium in Cancellaria Secretiori Status Mediolani.

Bellinus.

HOCHGE-

Plenipotenza delle trè Leghe Grise negl' infrascritti Ambasciadori, e Lettera Credenziale all'Eccellentissimo Sig. Principe di Tiano, e Maresciallo Conte di Daun.

HOCHGEBORNER FURST GNADIGER HERR.

Emnach uns vor etwas zeit, von unserem aldasigen Agenten Gio. Peccis, partecipiert worden, wie das Ihro Kays. und Cath: Mays: allergnadigst gefallen wollen, Ewer Excellenz die Volmacht, Vollkomen gewalt und Plenipotenz zu ertheilen wegen der Renovation des alten Capitulats, Entzwuschend dem Staado Mayland und unserer Republic, die letste hand an solches werk und Tractat zu legen, und folgsam zu einem Volligen Schlus und Endschaft zu bringen mithin die intimation an uns beschechen; das von Seiten Unserer Republic, auch abgesante, in Form undgestalt. Wie A. 1639. Beschechen nacher Mayland, mit der zu solchem werk erforderlichen Volmacht, und Ereditif, muniert furdersambst abgeordnet und spediert Werden Sollen; Als Haben wier disem zufolg nit ermanglen wollen Unsere getreuwre. Liebe MitRatls. Als

ECCELLENTISSIMO PRINCIPE E SIGNORE,

Endoci già da qualche tempo stato participato da cotesto nostro Agente Gio. Pecis d'essersi clementemente compiacciuta Sua Maestà Cesarea, e Cattolica di conferir' a Vostra Eccellenza il pieno Potere, & Autorità circa la rinovazione dell' antico Capitolato trà lo Stato di Milano, e la nostra Repubblica, per poter dare a tal' Opera, e Trattato l'ultima mano, ed in seguito ridurlo ad un' intiero fine, e conclusione. Per il di cui motivo essendoci stato parimenti intimato si dovessero munire gli Ambasciadori della nostra Repubblica nel modo, e conformità si praticò l'anno 1639. della necessaria Plenipotenza, e Credenziali, che esige tal' Opera, e spedirli a Milano; In seguito di ciò non abbiamo pertanto voluto mancare d'eleggere, incaricare, e spedire a detta volta, come Ambasciadori della detta nostra Repubblica li nostri Fedeli, e Diletti ConConsiglieri, cioè

Herr Laurichter Johan Ludwig von Castelberg.

Herr Punts Presid. und Burgermeister Johan Batt. Tscharner.

Herr Punts Landtaman und Hauptman Joh. Ott.

Herr Obrist Peter Anthonis von Mont.

Herr Landshaubt: und alt Punts Land: Gubert von Salis.

Herr Landtaman Georg Sprecher von Bernegg.

Herr

Herr Haubt. und Land. Joh: Beli.
Herr alt Landt: Joh: Vincenz.
Herr Vicari Joh: Paul Schorsch.
Herr Land: Gio: Domenico Tini.

Herr Haubt: und Obert: Ulrich Buel.
Herr Haubt: und Pod: Georg Perini.
Herr Pod: V. Pres. Ruodolf Jeglin von hochen Realta.
Herr Graf, und Land. Rud. von Salis.
Herr Pod. Loren. Mengotti.

Herr Sindicus Heinrich Albertini.
Herr alt Punts Land. und Vicari Andreas Sprecher von Bernegg.
Herr Hubtn: V. Richter Juler von Winegg.
Herr Land. Ulrich Buel.

Als abgesanten, nammens unserer Republic zu erkiesen und abzuordnen, auch Selbigen du Volmacht oder Voletzomner gewalt und Plenipotenz zu ertheilen; Wie Wir dan hiermit solchen dahin ertheilen nd Ihnen anbefehlen Sich nit allein zu Ewer Excellenz zu begeben und selbe unserer dienstergebenheit auch aller wahren aufrichtigen frund und Nachbahrschaft, zu versicheren, sonderen zumahlen auch nitnur das jenige, so albereis, vor einem Jahr, wegen sothaner Renovation zu Mayland concertiert und verabredetworden.

Sonderen auch alles dasjenige so selbige annoch weiters so wohlen disorts halben, als vegen anderen Stands angelegenheiten und beschwerden, so selbe Ewer Excellenz in unserem nammen Vorbringen, Tractieren und Convenieren werden, alliglich zu Ratificieren, schlussen, und zu Sollemnisuren. Wier ersuchen danachen Ewer Excellenz Ihnen nit allein guttigste Audienz zuertheilen, sonder auch in allem Volligen glauben zu zustellen, massen wier alles

e di concedere alli medesimi Potere, e plenaria Facoltà (come a tal fine gli concediamo, ed incarichiamo) di che si presentino a Vostra Eccellenza non solo per assicurarla della nostra pronta servitù, vera, e sincera Amistà, e Vicinanza, come anche a motivo di quanto già l'anno prossimo passato è stato (rispetto a tale rinovazione) concertato, e convenuto in Milano, & ad effetto di fare tutto ciò, che verrà pure in proposito di tale Negozio rappresentato dalli medesimi in nome nostro all' Ecccellenza Vostra circa ad altri interessi, e gravami dello Stato, e di ratificare, concludere, e solennizzare il tutto; Preghiamo pertanto l'Eccellenza Vostra a voler conceder loro, non solo benigna Udienza, ma anche di prestar' agli stessi in tutto intiera fede, a riguardo che Noi confessaremo manteniremo, ed osservaremo tutto ciò, che dalli predetti verrà in nostro nome fatto, trattato, e conchiuso, come se da Noi proprj fosse stato effettuato. Inerendo a che s'accertiamo tanto maggiormente del desiato contento della spedizione de' nostri Ambasciadori, quanto che ci è stata, non solo bastantemente manifestata l'affe-

alles das Jenige so von ihnen in unserem nammen, gemacht Tractiert und geschlossen werden wird, zu allen zeiten erkennen, halten, und selbigem nachleben werden, als wan es von uns selbsten beschechen ware.

Solchem nach, Versicheren wier uns auch um so mehr einer Vernueglichen expedition, unserer abgesanten als uns nicht allein Ewer Excellenz gegen unserem Stand, ohnverdienter masen hegender Wohlgewogenheis und Propension, wie auch dero hochst beruhmte Aquanimises oder Justiz, liebe, zu genuegen bekant gemachsworden, sondern auch solches denen, von seiten unsers Stands, Ihro Kays: und Konigs: Cathol: Mays: So Villfaltig zugestandenen Willfahrigkeiten und andern habenden Verdiensten, angemessen sein wird.

Wir lassen also Ewer Excellenz unseren gesambten Stand und desse Interesse Bestens anbefohlen seind und Versicheren dieselbe das Wier, nebst anwunschung aller Wahren glukselingkeit, Stats mit sonderbahrster Veneration und hochachtung verharren werden.

Geben, und in unserer aller nommen mit gmeiner 31. Punten Secret Insiglen verwahrt A. 1726. a 30 July. / 10 Aug.

Ewer Excellenz. Dienstbereiswilligste. Die Haupter und eswelche der Rathen gmeiner Dreyen Punten zu Chur Versambt. IHRO EXCELLENZ. Dem Hochgebohrnen Herren, Herren Wirich, Philiph Lorenz, Grafen von Daun, Fursten zu Tiano, Ritteren des Goldenen Vellus, der Rom: Kays: Mays: Wurkhlich gehaimbten Rath, Veldt, Marchal General Veldtund hauszeugmaister Obrister uber ein Regiment zu Fues, Obrister und Comendans der Kays: Residenz Hall Wien Gouverneur und General Capitain des Maylandischen Staads &c. &c. Mayland.

l'affezione, colla quale l'Eccellenza Vostra vive inclinata verso il nostro Stato, benche privo di merito, ma anche la propensione, e suo rinomato amore per la Giustizia, la quale sarà corrispondente alle molte facilità, ed altri servigj accordati per parte del nostro Stato a Sua Cesarea, e Regia Cattolica Maestà. Raccomandiamo pertanto all' Eccellenza Vostra in ogni miglior modo tutto il nostro Stato, ed il di lui interesse, e l'assicuriamo, che Noi, oltre l'augurarle ogni vera felicità, le restaremo constantemente con ben particolare venerazione, e stima. Dat. ed in nome di Noi tutti custodita col Sigillo segreto delle trè Leghe Comuni anno 1726. a' 30. Luglio. / 10. Agosto. DI VOSTRA ECCELL.^a *Prontissimi a servirla. Segnat. Li Capi, ed Alcuni delli Consiglieri delle Comuni trè Leghe radunati in Coira. A Sua Eccellenza. All' Alto nato Signore Sig. Wirico Filippo Lorenzo Conte di Daun, Principe di Tiano, Cavaliere del Tosone d'Oro, Consiliere di Stato di Sua Maestà Cesarea Cattolica, Maresciallo, Intendente Generale degli Arsenali, Colonnello di un Reggimento d'Infanteria, Colonnello, e Comandante dell' Imperial Città di Vienna, Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.*